

CCXV.

## 2ª TORNATA DI VENERDÌ 1º LUGLIO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CARMINE

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORA

## INDICE.

<b>Atti vari</b> . . . . .	Pag. 9464	Bacini montani ( <i>Coordinamento</i> ) . . . . .	Pag. 9498
<b>Comunicazioni</b> della Presidenza ( <i>Ringraziamenti</i> ) . . . . .	9464, 9508	ROMANIN-JACUR, <i>relatore</i> . . . . .	9498
<b>Disegni di legge:</b>		Provvedimenti per il personale della pubblica istruzione ( <i>Emendato dal Senato</i> ) (CREDARO) . . . . .	9472
Ufficiali giudiziari ( <i>Discussione e fine</i> ) . . . . .	9472	<b>Interrogazioni:</b>	
BELTRAMI . . . . .	9481	Franchigia postale alla corrispondenza dei sindaci:	
BUONANNO . . . . .	9473-74-75-76-80	PASTORE . . . . .	9465
CARBONI . . . . .	9483	VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9464
CORIS . . . . .	9480-89-90	Violenze contro un arrestato in Intra:	
FANI, <i>ministro</i> . . . . .	9472	BELTRAMI . . . . .	9465
	9473-74-75-76-77-79-80-81-82-89-90	CALISSANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9465
MANGO . . . . .	9487	Uffici sanitari consorziali:	
MURATORI . . . . .	9475	CALISSANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9466
PANIÈ . . . . .	9476-77	MARGARIA . . . . .	9466
PILACCI . . . . .	9478	Servizio ferroviario Roma-Anzio-Nettuno:	
POZZATO . . . . .	9482	BOCCONI . . . . .	9468-69
ROSADI . . . . .	9478-82	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	9467
SICHEL . . . . .	9488	VALENZANI . . . . .	9467-69
STOPPATO, <i>della Giunta generale del bilancio</i> . . . . .	9473-75-76-78-79-80-90	PRESIDENTE . . . . .	9468-69
Agenti rurali ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	9490	<b>Istruzione elementare e popolare</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .	9499
CIUFFELLI, <i>ministro</i> . . . . .	9491	FERA . . . . .	9505
POZZI, <i>relatore</i> . . . . .	9491	MEDA . . . . .	9499
Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del Risorgimento nazionale ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	9493	<b>Osservazioni e proposte:</b>	
DENTICE . . . . .	9493-94	Lavori parlamentari . . . . .	9509-12
LUZZATTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	9495	<b>Relazioni</b> ( <i>Presentazione</i> ):	
MURATORI, <i>relatore</i> . . . . .	9495	Modificazioni alla legge di ordinamento del Corpo della regia guardia di finanza (CAMERA) . . . . .	9498
RAVA . . . . .	9494	Maggiori assegnazioni per la nuova sede del Ministero di agricoltura (Id.) . . . . .	9498
SACCHI, <i>ministro</i> . . . . .	9494	<b>Sospensione della seduta</b> . . . . .	9468-69
Partecipazione delle amministrazioni dello Stato all'esposizione di Torino nel 1911; concorsi dello Stato nella spesa per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	9491	<b>Verificazione di poteri</b> ( <i>Convalidazione</i> ):	
PANIÈ . . . . .	9492	Elezione contestata di Castelvetro (Saporito) . . . . .	9469
TEDESCO, <i>ministro</i> . . . . .	9492	CICCOTTI . . . . .	9470
Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della regia marina ( <i>Id.</i> ) . . . . .	9495	LUZZATTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	9471
Avanzamento del personale civile tecnico della regia marina ( <i>Id.</i> ) . . . . .	9497	PRAMPOLINI, <i>relatore della minoranza</i> . . . . .	9470
LEONARDI-CATTOLICA, <i>ministro</i> . . . . .	9496	PRESIDENTE . . . . .	9470-71
		TURATI . . . . .	9471

Elezione del collegio di Castellaneta ( <i>Annullamento</i> ) . . . . .	Pag. 9472
Elezione contestata del collegio di Cerignola ( <i>Id.</i> ) . . . . .	9472
Riccio . . . . .	9472
<b>Votazione segreta (<i>Risultamento</i>):</b>	
Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni . . . . .	9513
Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari . . . . .	9513
Conversione in legge dei regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172, e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio . . . . .	9513
Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari istituite presso la Cassa nazionale di previdenza degli operai . . . . .	9513
Provvedimenti per gli ufficiali giudiziari . . . . .	9514

La seduta comincia alle 14.5.

CIMATI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente.

(*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per ufficio pubblico, gli onorevoli: Cerulli, di giorni 3; Calisse, di 5, e Danieli di 4.

(*Sono concessuti*).

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico la seguente lettera:

« Nella profonda angoscia dell'animo per la tragica fine del mio amatissimo Pilade, travolto sul fiore degli anni e delle speranze, mi è di solo conforto sapere diviso il mio dolore da quanti lo conobbero ed apprezzarono le altissime doti della mente, la tenerezza infinita del cuore, la devozione illimitata per l'Italia, che più di sè stesso amava.

« A Lei, Eccellenza, ed all'Alta Rappresentanza della Nazione, che volle tributare tanto solenni onoranze alla memoria del mio caro perduto, presento i sensi della mia infinita riconoscenza.

« GINA MAZZA ».

Comunico pure il seguente telegramma:

« D'incarico della Giunta municipale di Rio nell'Elba, adunata d'urgenza, sentitamente ringrazio la Camera e l'Eccellenza Vostra dei sentimenti espressi col suo nobilissimo telegramma, sicuro di rendermi con ciò interprete del pensiero dell'intero Consiglio e degli abitanti tutti di questa terra, che vivamente rimpiange la perdita dell'onorevole Pilade Mazza suo cittadino illustre, benemerito figlio del patriota insigne Cesare Mazza che qui ebbe origine e natali.

« Il sindaco: SPECOS ».

La Commissione d'inchiesta per l'istruzione pubblica ha trasmesso le relazioni: sulle segreterie universitarie; sulla riforma dei controlli; sugli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti; e l'allegato alla relazione, già inviata il 9 aprile ultimo, sui ricorsi, denunce e istanze.

La Commissione d'inchiesta per l'esercito ha trasmesso l'ottava ed ultima sua relazione concernente:

Contratti d'Amministrazione militare; Stabilimenti di artiglieria; Officina di costruzione del Genio; Stabilimento di Commissariato; Istituto geografico militare; Giustizia militare; Professori e maestri civili; Reclami pervenuti alla Commissione; Conclusioni finali.

Queste relazioni saranno depositate in archivio a disposizione degli onorevoli deputati.

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Pastore, al ministro delle poste e dei telegrafi, « per sapere, se, in seguito al voto espresso dall'Amministrazione di Goito nonchè da molte altre rappresentanze comunali della provincia di Mantova, abbia iniziato opportuni studi per presentare un progetto di legge che accordi l'esenzione delle tasse postali alla corrispondenza dei sindaci ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi ha facoltà di rispondere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi*. Il comune di Goito ed

altri della provincia di Mantova, e parecchi comuni anche di altre provincie, hanno chiesto se non si creda di concedere una totale esenzione delle tasse postali, in sostituzione della tassa ridotta concessa per la corrispondenza dei sindaci.

È stato risposto che ad una concessione della franchigia da farsi con provvedimento interno del Ministero si oppone l'articolo 57 della legge postale e il relativo regolamento, e che per provvedere occorrerebbe un disegno di legge.

Si è però anche soggiunto che il Ministero tiene presenti queste domande, delle quali non può sfuggire a nessuno il carattere simpatico, negli studi che sta facendo per una riforma in relazione ad altre domande che sono state presentate durante la discussione del bilancio.

Questa risposta che è stata data ai sindaci io posso dare all'opportunnissima interrogazione presentata dall'onorevole Pastore.

Egli comprende che non il solo Ministero delle poste può risolvere questo problema, il quale ha riferimento anche alle condizioni generali del bilancio.

Ma la cosa è trattata con la massima simpatia. Però, siccome il collega Pastore chiedeva se si vogliono far fare studi su questa materia, egli dovrà dichiararsi soddisfatto della mia risposta, e i comuni d'Italia e il collega avranno piena fiducia nell'opera dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pastore ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASTORE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, e lo ringrazio vivamente, dichiarandomi pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Beltrami al ministro dell'interno « per conoscere le ragioni per le quali Vittorio Lucchini presentatosi illeso il giorno 20 maggio ultimo scorso nella caserma dei reali carabinieri di Intra, fu ivi trattenuto e poi passato al carcere; dove il professore Tito Cavazzani gli riscontrò delle gravi lesioni, per le quali fu trasferito alla infermeria del carcere di Pallanza ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Premetto che, con telegramma in data 16 giugno e con riferimento a telegrammi precedenti il prefetto di Novara mi informa che il procuratore del Re di Pallanza ha iniziato procedimento penale con-

tro i carabinieri di Intra per lesioni in persona di Lucchini Vittorio, arrestato per violenza e resistenza alla forza pubblica, oggetto di precedenti telegrammi del Ministero.

Per doveroso omaggio ad ogni sentimento di equità avrei grande vaghezza di rispondere alla interrogazione dell'onorevole Beltrami. Ma egli comprenderà che, di fronte a quest'ultima notizia inviata dal prefetto di Novara, e nella quale l'onorevole Beltrami vede quanto può aver fatto, prima di quel telegramma, il Ministero che ho l'onore di rappresentare, io devo impormi il massimo riserbo. Spero anzi che egli, pur riservandosi di riproporre la sua interrogazione vorrà seguire il mio esempio, ed astenersi da ogni apprezzamento.

Posso anzi aggiungere che il procedimento nella causa contro i carabinieri verrà quanto prima portato alla pubblica discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELTRAMI. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato circa il procedimento che è in corso; e prendo atto, anche, della impegnativa reciproca di ritornare, se del caso, su questo argomento, dinanzi alla Camera, a seconda delle risultanze del processo; che non debbesi intralciare in alcun modo, ma deve avere il più sollecito svolgimento.

La mia interrogazione sul caso Lucchini la presentai, sia per la gravità del caso stesso, sia perchè deve richiamare l'attenzione del Governo, su molti casi simili. È davvero necessario richiamare l'attenzione del Governo sopra il trattamento che si fa a coloro, che hanno la disgrazia di essere incarcerati o che vi si recano spontaneamente per qualche reclamo.

Vedremo l'esito del procedimento; ma intanto è strano che il Lucchini, il quale era andato alla caserma dei reali carabinieri per assumere informazioni, e non consta che fosse imputato di alcun reato, è strano, dico, che sia stato trattenuto in carcere; e che, mentre vi è entrato illeso, il pretore dovette poi farlo visitare dal professore Tito Cavazzani, che trasmise alla pretura un certificato medico, di cui tengo qui copia; dal quale risulta che il Lucchini giaceva in carcere con gravi lesioni; per cui dovette essere trasferito all'infermeria delle carceri di Pallanza.

Attendo, adunque, che la giustizia abbia il suo corso e dia un responso esemplare, affinchè non si ripetano più casi come questo ed altri che si sono già avverati, in altre circostanze, sullo stesso Lago Maggiore;

per non ricordare esempi più lontani, per non ricordare il famoso caso Frezzi e via, via!

È necessario, che si svolga al più presto il processo; ed a seconda delle risultanze, si dovranno prendere provvedimenti adeguati; perchè non è giusto che dei poveri disgraziati, anche se per avventura colpevoli, siano sottoposti prima che alla giustizia dei tribunali a quella sommaria ed inquisitoriale dei reali carabinieri nelle regie carceri.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In sostanza l'onorevole Beltrami non ha voluto accogliere la mia preghiera di astenersi da ogni apprezzamento. Quello che egli afferma è precisamente ciò, che è oggetto di investigazione, perchè io debbo dichiarare che lo scandalo sta precisamente in questo fatto, che alcuni medici attestano che il Lucchini era in condizioni di incolumità, altri invece che fu percosso e ferito. Questo giudizio è per ora abbandonato alla autorità, ed ella quindi vede che l'affermazione sua non può essere accolta da me, come forse la mia non può essere accolta da lei. Attendiamo dunque serenamente il giudizio. Onorevole Beltrami, tenga conto di quello che io implicitamente ho affermato, che cioè il Ministero ha creduto di dover richiamare l'attenzione delle autorità locali sul fatto, affinché le investigazioni siano serene e complete.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Margaria, a cui si è associato l'onorevole Di Robilant, al ministro dell'interno, « per sapere se non intenda, oltre la necessaria proroga del decreto 10 dicembre 1908 relativa all'istituzione degli ufficiali sanitari consorziali, modificare le coerenti disposizioni di legge 25 febbraio 1904 e regolamento 19 luglio 1906, così da conciliare l'interesse finanziario dei comuni con quello della vigilanza igienica ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Agli onorevoli Margaria e Di Robilant, che interrogano su due tendenze del Ministero, e cioè sulla opportunità di modificare alcune disposizioni di legge e di prorogare alcuni termini, risponderò brevemente.

È verissimo. La disposizione per cui si deve costituire là, dove non è possibile per ogni comune, un ufficio sanitario consorziale tra comuni non è dubbio che abbia in-

contrato grandissime resistenze in alcune provincie, resistenze che si appuntano specialmente sull'aggravio finanziario, che subiscono i comuni. È anche vero che al Ministero sono giunte proteste ed istanze perchè le disposizioni di legge siano modificate; ma io debbo dichiarare agli onorevoli Margaria e Di Robilant, che quantunque si verifichi l'inconveniente da essi accennato, dell'aggravio cioè nella spesa che vengono a subire i comuni, non è parso finora al Ministero che gli inconvenienti lamentati dovessero avere la prevalenza sull'altissimo scopo che le disposizioni stesse si prefiggono.

È da sperare pure che le disposizioni date dal Ministero affinché i Consorzi siano quanto più possibile creati fra molti comuni, sempre però con riguardo alle necessità del servizio, abbiano a rendere minore l'aggravio per alcuni comuni; ma, se, ripeto, l'aggravio stesso sarà tale per alcuni comuni da non poter essere tollerato, si vedrà anche di provvedere con opportune disposizioni legislative ad alleviarli, come si è fatto per altri servizi, in modo da incoraggiarli alla istituzione dei Consorzi per gli ispettori sanitari. Comunque, allo stato delle cose il Ministero non intende di introdurre riforme alle disposizioni di legge che riguardano quel servizio.

Domandano inoltre gli onorevoli Margaria e Di Robilant se il Ministero intenda prorogare i termini per l'applicazione della legge; ora io debbo ricordare che questo termine scadrà solo il 31 dicembre di quest'anno; e che se prima di quella data, verrà segnalata l'opportunità di qualche proroga, il Ministero potrà in tempo prendere le opportune iniziative, che naturalmente dovranno essere dettate da reali necessità, e non contrastare alle legittime esigenze dei comuni interessati.

PRESIDENTE. L'onorevole Margaria ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARGARIA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la risposta datami; però non sono completamente soddisfatto. Effettivamente, la legge del 1904 lascia facoltà ai comuni di riunirsi in Consorzi per avere una vigilanza igienica sulle sostanze alimentari; e per nominare quindi un ufficiale sanitario consorziale. L'articolo 6 del regolamento del 1906 dice poi che il prefetto, laddove troverà la necessità, per ragioni economiche e topografiche dei comuni, nominerà quest'ufficiale sanitario consorziale in un raggio di popolazione da 30 a 50 mila abitanti.

E sta bene; ma questo ufficiale sanitario consorziale, pagato naturalmente dai comuni che formeranno il Consorzio, avrà una completa indipendenza? No, certamente; perchè dipenderà dai comuni interessati, dipenderà almeno dal presidente del Consorzio. D'altra parte avrà facoltà di fare ancora il medico, e di disimpegnare servizi sanitari retribuiti. Allora, certamente si attirerà su di sé la malevolenza, e dirò così, anche fino a un certo punto l'invidia degli antichi ufficiali sanitari. Bisogna poi tener conto che tutto ciò arrecherà una notevole maggiore spesa ai comuni. Quindi io credo che convenga ancora esaminare bene questo argomento.

A mio avviso occorrerebbe un altro provvedimento, da adottarsi almeno a titolo di prova, ed è questo: Poichè in tutte le provincie le mansioni del medico provinciale sono aumentate, cosicchè egli non può disbrigare tutto il lavoro che gli è affidato, si potrebbe, senza grave spesa da parte del Governo, creare un sostituto-medico provinciale o un ispettore, o anche due a seconda dell'importanza della provincia, lasciando ai comuni i loro ufficiali sanitari, o tutt'al più disponendo che l'ufficiale sanitario del capoluogo di mandamento sia un po' più studioso delle parti attinenti alla vigilanza igienica degli alimenti, specialmente dei generi di prima necessità.

Nei capiluoghi di mandamento si potrebbero istituire piccoli laboratori di vigilanza igienica, ai quali si potrebbe dare un congruo sussidio da parte del Governo. Quanto al mantenimento di questi laboratori, si potrebbe provvedervi coi compensi pagati dagli interessati per le analisi e coi proventi delle contravvenzioni.

L'opera degli ispettori servirebbe ad integrare quella degli ufficiali sanitari locali, e così si raggiungerebbe anche lo scopo di non aggravare nè la finanza dei comuni, nè quella dello Stato. L'ufficiale sanitario consorziale dovrebbe essere assunto in qualità di ufficiale governativo, per renderlo indipendente.

Spero che queste mie osservazioni saranno benevolmente accolte dal Governo, e tenute in considerazione per la riforma della legge del 1904.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Valenzani, al ministro dei lavori pubblici « per sapere quali provvedimenti abbia adottati o intenda adottare per migliorare il servizio ferroviario tra Roma e le vicine spiagge di Anzio e Nettuno nella imminente stagione balneare ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

**DE SETA,** *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'onorevole Valenzani sa che il primo tratto tra Roma e Cecchina appartiene alle ferrovie di Stato e l'altro tratto da Cecchina ad Anzio e Nettuno è esercitato dalla Società delle ferrovie secondarie.

L'onorevole Valenzani deplora le grandi perdite di tempo che si hanno nel percorso; ma egli sa pure che su quella linea vi sono pendenze del 25 per mille e curve di 190 metri di raggio, elementi questi, planimetrici ed altimetrici, che impediscono ai treni di avere una grande velocità.

Per economizzare circa un quarto d'ora nel percorso tra Roma ed Anzio e Nettuno, si dovrebbe sospendere la fermata fra Roma e Cecchina, ma questo provvedimento determinerebbe lamentele gravi da parte degli interessati di alcune stazioni di quel tratto. Non si può quindi provvedere in modo assoluto e decisivo a migliorare quella linea, perchè occorrerebbe disfarla e regolare le pendenze e le curve.

Per quanto riguarda l'esercizio attuale, esso è fatto da quattro coppie di treni nei giorni feriali e da sei nei giorni festivi. Lamenta anche l'onorevole Valenzani la qualità delle vetture poco buona; ma al riguardo l'Amministrazione delle ferrovie di Stato assicura che, d'accordo con la Società delle ferrovie secondarie romane, provvederà alla bisogna.

Ripeto che le difficoltà che s'incontrano per l'accentramento a Cecchina di quasi quattro linee, quella per Terracina, quella per Anzio e Nettuno e quella per Albano, producono gli inconvenienti lamentati a cui non si potrebbe radicalmente provvedere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valenzani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**VALENZANI.** La mia interrogazione non ha il pregio della novità. Nella tornata del 3 marzo di quest'anno, discutendosi nell'altro ramo del Parlamento dei bisogni e delle esigenze delle popolazioni della provincia di Roma in rapporto alle comunicazioni ferroviarie, il ministro dei lavori pubblici del tempo, onorevole Rubini, alle lagnanze dell'onorevole senatore Astengo, che tra l'ilarità del Senato, notava che con i treni di Anzio si sa quando si parte ma non si sa quando si arriva e che le vetture per viaggiatori adibite a quella linea sono quanto di più indecente si possa immaginare, rispondeva: « Non posso a questo riguardo che

dichiarare che pure all'argomento accennato procurerò di rivolgere la mia attenzione, invitando l'Ufficio competente a fare le proposte che si rendessero necessarie, ad ovviare ai segnalati inconvenienti e dare soddisfazione alle popolazioni servite ».

Orbene, onorevoli colleghi, s'ingannerebbe a partito chi credesse che da quel giorno ad oggi si sia riscontrato, su quella disgraziata e trascuratissima linea ferroviaria Roma-Anzio-Nettuno, un qualsiasi miglioramento per quanto riguarda l'osservanza e la comodità degli orari, l'insufficienza delle corse, lo stato indecente e diciamo pure pericoloso del materiale rotabile, la poca o niuna sicurezza dell'armamento della linea, tanto che in parecchi punti i treni debbono rallentare la marcia per evitare i frequenti deragliamenti.

E mi limito a segnalarvi questi che più che inconvenienti rappresentano vere e proprie inosservanze a patti contrattuali e a precise disposizioni di legge, e non vi parlo dell'elevato costo delle tariffe di trasporto, dei sistematici rifiuti a concedere i biglietti di abbonamento a serie e di andata e ritorno speciali in uso per tutte le stazioni balneari; della persistente mancanza di carri merci necessari al servizio del porto.

E perfettamente inutili riescono i reclami avanzati dalle autorità comunali alla Direzione delle secondarie romane contro questo insopportabile stato di cose, contro il quale protestano invano le popolazioni di Anzio e di Nettuno e quanti si recano a quelle spiagge incantevoli, perchè quando si è trovato qualche impiegato che ha inteso il dovere di rispondere è intervenuta la Direzione a vietare che si desse corso ai reclami. (*Vive interruzioni dall'estrema sinistra*).

Ora quelle popolazioni non domandano al Ministero nè facilitazioni nè concessioni, ma unicamente il rispetto alle convenzioni, e ai patti contrattuali, perchè il ministro non può dimenticare che i comuni di Anzio e di Nettuno hanno sostenuto non lievi sacrifici per la costruzione di quelle linee ferroviarie. Ed io confido nella energia del ministro stesso perchè i voti di quelle popolazioni siano sollecitamente esauditi.

(*Interruzioni e violente apostrofi del deputato Morgari verso il deputato Valenzani*).

Ne potremo parlare a comodo. È la claque podrecchiana!

(*Nuove interruzioni ed invettive dall'estrema sinistra*).

MORGARI. E dell'inchiesta sul Nazzeno...

VALENZANI. Ah! no, signori miei... (*Vivaci interruzioni del deputato Podrecca — Apostrofi ed invettive dall'estrema sinistra contro il deputato Valenzani*).

Se credete di intimorirmi in questo modo...

(*Nuove apostrofi e nuove invettive dall'estrema sinistra contro il deputato Valenzani — Nuove interruzioni del deputato Podrecca*).

Lasci andare; io e lei, onorevole Podrecca, ci conosciamo bene!

(*Apostrofi ed invettive dei deputati Morgari, Podrecca ed altri dall'estrema sinistra contro il deputato Valenzani, che risponde vivacemente — Vivi rumori a destra ed al centro — Alcuni deputati scendono nell'emiciclo — Tumulto — Il Presidente sospende la seduta*).

(*La seduta è sospesa alle 14.40 e ripresa alle 14.50*).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Prendano posto, onorevoli colleghi.

(*Continuano animate conversazioni e rumori*).

Onorevoli colleghi, facciamo silenzio e prendano i loro posti.

Debbo vivamente deplorare ciò che è avvenuto poc'anzi. Sono state scambiate parole ingiuriose, che nel tumulto non sono arrivate fin qui, altrimenti il Presidente avrebbe richiamato al dovere quelli, che hanno commesso questa mancanza di rispetto verso la Camera ed i colleghi.

Avverto gli onorevoli deputati che, quando un deputato è convalidato dalla Camera, egli ha diritto di parlare liberamente qui, nell'aula...

BOCCONI. Se uno è ladro, no! (*Vivissimi rumori — Violente apostrofi*).

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine, onorevole Bocconi! Proprio nel momento in cui il Presidente sta richiamando la Camera alla calma...

*Voci a destra e al centro, rivolte all'estrema sinistra. Fuori! fuori! Ritiri! ritiri!*

PRESIDENTE. Onorevole Bocconi, la invito a ritirare la parola offensiva che ella ha pronunciata. (*Vivi applausi*).

BOCCONI. Chiedo di parlare. (*Vivi rumori*).

*Voci. Ritiri! Ritiri!*

PRESIDENTE. Le ho dato facoltà di parlare per ritirare la parola offensiva pronunciata. (*Continuano i rumori*).

BOCCONI. Non ho offeso alcuno...

NEGRI DE SALVI, CASTELLINO, MONTAUTI, CORNAGGIA ed altri. Sì, Sì! Ritiri ritiri!

(Vivi rumori e scambio di apostrofi tra l'estrema sinistra ed altri settori).

PRESIDENTE. Onorevole Bocconi, si limiti a dichiarare se ritira la parola offensiva. (Commenti). Si spieghi.

BOCCONI. Si è caduti in un grande equivoco ed io chiedo appunto di spiegarlo. Non ho recato offesa ad alcuno.

Alle parole del Presidente che ogni deputato convalidato ha diritto di parlare, io, in omaggio al rispetto che si deve a tutti i deputati di questa Assemblea, ho soggiunto che se uno era accusato di gravi fatti non poteva aver diritto di parlare; e questo ho detto senza alcuna allusione ad alcuno, ma impersonalmente, obbiettivamente. (Oh! Oh! — Vivissimi rumori).

VALENZANI. Chiedo di parlare per fatto personale.

Voci. No! no! (Rumori vivissimi).

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale.

VALENZANI. Una sola dichiarazione. Sono entrato in questa Camera dopo quindici mesi di lotta, attraverso quattro battaglie elettorali, in cui sono stato fieramente combattuto da quella parte della Camera, dall'onorevole Podrecca in ispecie. (Bravo! a destra e al centro — Rumori dall'estrema sinistra). Dopo la mia elezione, sul giornale *Avanti!* fu pubblicato un articolo...

PRESIDENTE. Onorevole Valenzani, questo non è fatto personale.

Voci. Lo lasci parlare!

VALENZANI. ...in cui si diceva che non avrei potuto prendere a parlare in questa Camera.

(Ah! ah! a destra e al centro — Interruzione del deputato Ciccotti — Rumori).

Dopo quell'articolo, dall'onorevole Podrecca fu presentata una interrogazione, nella quale egli mi accusava di indelicatezze nell'amministrazione dell'Opera pia del Collegio Nazzareno di Roma. I colleghi rinterogano quale risposta fu data a quell'interrogazione dal banco del Governo. Io allora, prendendo la parola per fatto personale, chiesi che fosse nominata una Commissione d'inchiesta, composta di tre deputati socialisti, rimettendomi completamente alla correttezza e all'onestà loro pel giudizio sull'opera mia. La mia proposta non fu accettata. Mi recai allora dal sottosegretario di Stato all'interno e chiesi che

il Governo disponesse lui l'inchiesta non accettata dai deputati socialisti.

Ma poichè l'onorevole sottosegretario di Stato anche mi rispose che non c'erano elementi sufficienti per poterla fare, di fronte al reiterarsi di queste accuse, dinanzi alla maestà dell'Assemblea, chiedo all'onorevole ministro dell'interno che quest'inchiesta si faccia e ne sieno comunicati i risultati alla Camera. Non ho altro da dire. (Bene! Bravo — Applausi al centro e a destra).

Molte voci. (Verso il deputato Bocconi) Ritiri! ritiri! Deve ritirare la parola.

PODRECCA. Chiedo di parlare. (Rumori vivissimi ed apostrofi contro l'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi. Se no, sarò di nuovo costretto a sospendere la seduta!

(Continuando i rumori e l'agitazione nell'Aula, il Presidente sospende nuovamente la seduta).

(La seduta è sospesa alle 15 e ripresa alle 15.35).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Deploro ancora una volta che la Camera si abbandoni troppo facilmente a tumulti senza ascoltare la voce del Presidente.

Il Presidente aveva richiamato all'ordine l'onorevole Bocconi, quando egli aveva pronunziato una parola che era sembrata offensiva per un altro membro della Camera; (Commenti) e lo aveva invitato a spiegarla.

La dichiarazione dell'onorevole Bocconi non sarà stata udita da tutti i colleghi. Io lo invito perciò a ripeterla di nuovo per spiegare esattamente le sue parole. (Approvazioni — Commenti).

BOCCONI. Ripeto la dichiarazione fatta alla Camera.

La dichiarazione mia è questa: che le parole in risposta ad una affermazione dell'illustrissimo signor Presidente, cioè « se upo è ladro, no! » non si riferivano a nessuno; erano obbiettive, impersonali; non facevano allusione nè all'onorevole Valenzani, nè ad alcun altro deputato.

(Ah! ah! a destra e al centro — Mormorii — Commenti animati).

### Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

Per prima vi è l'elezione contestata del collegio di Castelvetro (eletto Saporito).

La Giunta delle elezioni a grandissima maggioranza propone alla Camera la convalidazione dell'onorevole Vincenzo Saporito a deputato del collegio di Castelvetro.

La discussione è aperta su queste conclusioni.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, metto a partito le conclusioni della Giunta. Chi le approva si compiaccia di alzarsi.

*(Sono approvate).*

MURATORI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Doveva chiederla in tempo. Oramai queste conclusioni sono già approvate. *(Clamori dall'estrema sinistra. — Commenti animati).*

MURATORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MURATORI. Sull'elezione contestata di Castelvetro.

PRESIDENTE. Sulla elezione di Castelvetro il Presidente ha messo a partito le conclusioni della Giunta per la convalidazione dell'onorevole Saporito. La Camera le ha già approvate. *(Clamori vivissimi dall'estrema sinistra.)*

Ora apro la discussione sulle conclusioni della Giunta per la elezione contestata di Castellaneta.

Nessuno chiedendo di parlare...

*(Clamori vivissimi dall'estrema sinistra. — Altri clamori da tutte le altre parti della Camera — Interruzioni del deputato Colonna di Cesarò).*

Onorevole Colonna di Cesarò, la richiamo all'ordine! *(Clamori vivissimi dall'estrema sinistra).*

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Onorevole Presidente, senza venir meno al rispetto verso la Presidenza e senza mancare di riguardo alla Camera, mi si permetta di dire che qui si è caduti in un equivoco, e io credo che nessuno vorrà profittare di un equivoco. All'ordine del giorno erano iscritte due elezioni contestate.

PRESIDENTE. Tre.

CICCOTTI. Tanto meglio: tre. Ma è a tutti noto che, mentre sulla elezione contestata di Castellaneta non ci sarebbe stata discussione, parecchi invece erano quelli disposti a parlare sulla elezione contestata del collegio di Castelvetro.

PRESIDENTE. Il Presidente ha dichiarato che era aperta la discussione sull'elezione di Castelvetro!

*Voci da destra e dal centro.* Sì! sì!

*Voci dall'estrema sinistra.* No! no!

CICCOTTI. Onorevole Presidente, faccio

appello alla sua equanimità, perchè ella voglia riconoscere che c'è stato un equivoco...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ciccotti: non c'è stato nessun equivoco...

*Voci dall'estrema sinistra.* Sì! sì!

*Voci da altri banchi.* No! no!

CICCOTTI. Onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Lasci parlare il Presidente!

La prima elezione all'ordine del giorno era quella di Castelvetro. Il Presidente ha messo in discussione le conclusioni della Giunta delle elezioni; non vi erano iscritti e nessuno ha chiesto di parlare, e quindi il Presidente ha messo ai voti le conclusioni della Giunta. La controprova è stata chiesta quando il Presidente aveva già proclamato l'approvazione delle proposte della maggioranza della Giunta delle elezioni! *(Vive approvazioni da destra e dal centro — Clamori vivissimi dall'estrema sinistra. — Il deputato Ciccotti fa cenno di voler parlare fra i clamori della destra e del centro).*

*Voci dall'estrema sinistra.* La controprova non si è fatta!

PRESIDENTE. Non si poteva fare; perchè fu chiesta quando il Presidente aveva già dichiarato approvate le conclusioni della Giunta!

PRAMPOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

PRAMPOLINI. *(Segni d'attenzione).* Le parole del Presidente possono suonar biasimo verso di me; perchè io sono relatore per la minoranza della Giunta. Io mi sono fatto dovere d'assistere, fin dal principio, alla seduta della Camera; ed ho dato incarico ai miei amici, assentandomi per un minuto, d'avvertirmi appena fosse stata posta in discussione l'elezione di Castelvetro...

*Voci da destra e dal centro.* Doveva iscriversi!... Doveva rivolgersi alla Presidenza!...

PRAMPOLINI. ...ora domando come si possa dichiarare approvata, in simili condizioni, quest'elezione!... *(Vivissime approvazioni ed applausi dall'estrema sinistra — Clamori vivissimi da destra e dal centro — Parecchi deputati stanno nell'emiciclo).*

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di prendere i loro posti e di far silenzio!

TURATI. Chiedo di parlare per fare un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Io ripeto che l'elezione di Castelvetro è già stata approvata dalla Camera.

*Voci.* No, no! (*Rumori e apostrofi all'estrema sinistra.* — Il deputato Ciccotti sale al banco della Presidenza e conferisce con l'onorevole Presidente).

TURATI. Ho chiesto di parlare. Vorrei invocare cinque minuti di silenzio dai miei colleghi.

PRESIDENTE. Per fare un appello al regolamento ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Non c'è alcun motivo di appassionarci in questa questione, poichè è assolutamente escluso dall'animo di noi tutti che vi possa essere stato un volontario tentativo da parte di alcuno di sopraffare la volontà della maggioranza della Camera. (*Approvazioni*).

Questo è assolutamente messo fuori di questione. Ma a me, anche come membro della minoranza della Giunta delle elezioni, si affacciano due questioni di fatto: legale e morale.

La questione di fatto è questa: molti di noi dichiarano, e per bocca mia e per bocca loro, che non hanno udito, che non sapevano che cosa si votasse. (*Rumori a destra*).

*Voci a sinistra.* È vero, è vero!

TURATI. Ora, onorevole Presidente, se questo è vero, e se è stato qui confermato, nessun artificio si fa, nessuna offesa si commette contro il Presidente, quando si insiste nel dire che una votazione non esiste, quando nessuno ha sentito quale sia stata la questione su cui si è chiamata la Camera a deliberare.

Io credo poi, e sia con tutto ossequio alla carica presidenziale e al Presidente Carmine, che, quando si presenta una proposta della Giunta delle elezioni, in cui vi è una relazione di maggioranza ed una relazione di minoranza, sarebbe, non dirò doveroso, ma prudente consiglio quello di avvertire di questo dissenso la Camera.

Credo che nessuna votazione di questo genere possa farsi quando della Giunta delle elezioni non c'è nè la maggioranza nè la minoranza. Questa è cosa che interessa un poco tutti i nostri colleghi, molto più poi chi è direttamente toccato, vorrei dire colpito, poichè nessuno di noi starebbe in questa Camera quando vi fosse il dubbio (*Bravo!*) che egli fosse qui per un malinteso o per un equivoco.

Io credo quindi che tutte le ragioni di fatto legali e morali, anche nell'interesse dello stesso Saporito, ci impongano (perchè, ripeto, non c'è questione di malafede) di interrogare nuovamente la Camera.

Faccio quindi preghiera al Presidente chè voglia interrogare la Camera.

APRILE. Ecco: interrogare la Camera se c'è stato equivoco.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se c'è stato equivoco.

Prendano i loro posti, onorevoli deputati. (*Conversazioni*). Prego di far silenzio, e di lasciar parlare il Presidente.

Dunque il Presidente ha messo ai voti, quando è venuto il suo turno all'ordine del giorno, la proposta della maggioranza della Giunta delle elezioni per la convalidazione dell'onorevole Saporito nel collegio di Castelvetro.

Ha chiesto se vi fosse qualcuno che volesse parlare, perchè nessuno era iscritto. E quindi il Presidente, senza affrettarsi in nessun modo, ha messo ai voti le conclusioni della maggioranza della Giunta delle elezioni; e siccome la grande maggioranza della Camera si è alzata, il Presidente ha dichiarato che era approvata la proposta della Giunta delle elezioni e ha dichiarato convalidata l'elezione.

Ora si viene a dire che qualcuno non ha udito. (*Interruzioni*) Il Presidente avrebbe tutto il diritto di insistere nel dichiarare la elezione convalidata. Io in ogni modo interrogherò la Camera, per sapere se intende che debba essere ripetuta la votazione. (*Commenti — Denegazioni*).

Prendano i loro posti, onorevoli deputati.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro nell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro nell'interno. Il Governo si astiene.

PRESIDENTE. La Presidenza, ripeto, crede che s'ia definitivamente proclamata la convalidazione dell'onorevole Saporito. Ma sorgendo il dubbio che tutta la Camera non abbia udito quando il Presidente pose in votazione le conclusioni della Giunta, ripeto che la Presidenza ritiene opportuno d'interpellare la Camera se crede che debbasi ripetere la votazione.

Dunque coloro i quali credono che si debba ripetere la votazione sono pregati d'alzarsi.

(*Segue la votazione*).

Per giudizio di tutti i segretari della Presidenza, la Camera delibera di non ripetere la votazione. (*Approvazioni — Commenti*).

Ritorniamo ora alla elezione contestata del collegio di Castellaneta (eletto Pugliese).

La Giunta delle elezioni ad unanimità propone alla Camera l'annullamento di questa elezione.

Pongo a partito la proposta della Giunta delle elezioni.

(È approvata).

Dichiaro quindi vacante il collegio di Castellaneta.

Segue la elezione contestata del collegio di Cerignola (eletto Maury).

La grandissima maggioranza della Giunta delle elezioni propone alla Camera l'annullamento di questa elezione.

Sulle conclusioni della maggioranza della Giunta è iscritto per parlare l'onorevole Riccio al quale ne do facoltà.

RICCIO. Ho chiesto di parlare solamente per una dichiarazione di voto.

Comprendo che, nelle condizioni presenti della Camera e dovendo noi a tutti i costi discutere la legge sull'istruzione elementare, non sia opportuno fare una lunga discussione su una questione di diritto. D'altra parte la Camera, già in altra occasione, con votazione quasi unanime, si dichiarò favorevole alle conclusioni che ora sono adottate dalla maggioranza della Giunta delle elezioni.

Però in quell'occasione io e parecchi altri colleghi votammo per una tesi affatto contraria; anzi innanzi alla Giunta delle elezioni, in occasione di una seconda elezione dei deputati De Felice e Boselli già in carica, io, fin-d'allora, sostenni la tesi che il deputato in carica possa presentarsi in un altro collegio, senza che l'elezione sia nulla, sicchè egli possa optare per l'uno o per l'altro collegio. Questa tesi mi parve allora più rispondente al concetto della sovranità nazionale, alla libertà dei collegi, al testo ed allo spirito delle nostre leggi.

Ripeto che non voglio discutere in questo momento questa tesi, non mi pare questo il momento per farlo. Però desidero che rimanga traccia del voto mio e di quello di parecchi altri deputati, sicchè si vegga che la tesi della maggioranza della Giunta non è accolta senza riserve, e vi sono parecchi che pensano come siano liberi i collegi di eleggere i deputati in carica senza che ne venga altra conseguenza che il deputato eletto per la seconda volta abbia il diritto di opzione. Perciò a me basta di aver fatto questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto e nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Giunta delle elezioni, che, ripeto, è per l'annulla-

mento della elezione del collegio di Cerignola.

(Dopo prova e controprova la proposta della Giunta è approvata).

Dichiaro vacante il collegio di Cerignola.

### Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge modificato dal Senato: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione del disegno di legge, modificato dal Senato: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione ».

Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito e deferito all'esame della stessa Commissione, che lo ha esaminato la prima volta.

### Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni di legge, concernenti gli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni di legge, concernenti gli ufficiali giudiziari ».

L'onorevole ministro di grazia e giustizia accetta che la discussione si apra sul testo della Giunta generale del bilancio?

FANI, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Mi riservo di dichiarare volta, per volta, quali degli emendamenti, proposti dalla Giunta generale del bilancio, il Governo accetta.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge nel testo ministeriale.

CAMERINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 459).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali addetti all'ordine giudiziario per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Sono retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale.

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli altri impiegati dello Stato per quanto riguarda la misura della imposta di ricchezza mobile, la riduzione per i viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la inasequestrabilità degli assegni, la indennità di tramutamento.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità avranno diritto ad un assegno nella misura stabilita dalla legge sull'aspettativa, disponibilità e congedi. Tale assegno sarà corrisposto negli uffici dove sono addetti due o più ufficiali giudiziari sui proventi e sugli eventuali supplementi a carico dello Stato. Nello stesso modo sarà provveduto nel caso di sospensione a seguito di procedimento penale.

Su questo articolo vi è il seguente emendamento, presentato dall'onorevole Buonanno.

Dopo le parole: « la inasequestrabilità degli assegni » aggiungere le parole: « e dei proventi ».

L'onorevole Buonanno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BUONANNO.** Prendendo a parlare in questa Camera su questo disegno di legge mi sia permesso di rivolgermi ancora una parola riverente alla memoria del compianto onorevole Mazza, a nome degli ufficiali giudiziari, della cui sorte egli tanto si era occupato.

Nella manifestazione imponentissima, che ieri fu fatta al compianto collega, i fiori, inviati dagli ufficiali giudiziari, esprimevano un delicato sentimento di riconoscenza imperitura. (*Benissimo!*)

Vengo all'emendamento. Quando si equiparano le condizioni degli ufficiali giudiziari a quelle degli impiegati civili, per ciò che si riferisce alla inasequestrabilità dello stipendio, si parla degli assegni.

Ora gli assegni sono quel più che lo Stato paga agli ufficiali giudiziari, che hanno un compenso al disotto di quello previsto dalla legge.

Ciò si presta ad equivoci, perchè anche i proventi non sono sequestrabili. Io voglio citare una sentenza della Corte di cassa-

zione di Napoli del 9 giugno 1906, la quale dice che le competenze degli ufficiali giudiziari sono equiparate agli effetti della legge sulla inasequestrabilità agli stipendi degli impiegati civili.

Se noi ci limitassimo agli assegni si renderebbero sequestrabili tutti i proventi. Perciò insisto nel chiedere che dopo le parole « inasequestrabilità degli assegni » si aggiungano le altre: « e dei proventi ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Pareva chiara abbastanza la parola della proposta del disegno di legge quando affermava la inasequestrabilità degli assegni, intendendo con la parola « assegni » tutto intero il corrispettivo dell'ufficiale giudiziario. Ma, vista la incertezza che può sorgere per le osservazioni fatte dal collega Buonanno, il Governo non ha difficoltà di accettare che, dopo le parole « la inasequestrabilità degli assegni », si aggiungano le altre: « e dei proventi ».

**PRESIDENTE.** La Giunta generale del bilancio accetta quest'emendamento?

**S'OPPATO, della Giunta generale del bilancio.** Lo accetta.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2 con l'emendamento dell'onorevole Buonanno, accettato dal Governo e dalla Giunta generale del bilancio.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 25;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un istituto regio o pareggiato;

5° avere superato con successo un esame di concorso sulla composizione italiana, sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunto all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

7° non essere in istato d'interdizione o di inabilità o di fallimento.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare una cauzione in iscrizioni sul debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Qui la Commissione propone che tra le condizioni per la nomina ci sia l'età di anni 21 compiuti, e di non più di anni 30. Il progetto ministeriale diceva invece: non superata quella di 25. Il Governo accetta l'emendamento della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3, con l'emendamento proposto dalla Giunta generale del bilancio e accettato dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'esame di concorso sarà scritto e orale ed avrà luogo presso ciascun distretto di Corte di appello, dinanzi una Commissione composta di due consiglieri designati dal primo presidente, di un funzionario, del pubblico ministero, delegato dal procuratore generale, del presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di un membro da lui delegato, e del cancelliere della Corte di appello, il quale disimpegnerà anche le funzioni di segretario della Commissione.

Il numero dei posti da mettersi a concorso sarà fissato dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, tenendo conto della media annuale delle vacanze avvenute durante il triennio precedente.

Le norme per l'ammissione all'esame e le altre modalità del medesimo saranno determinate dal regolamento.

(È approvato).

#### Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del primo presidente, sentito il procuratore generale, e destinati a prestare servizio presso le preture del distretto.

A questo articolo l'onorevole Buonanno ha presentato il seguente emendamento:

*Alle parole*: con decreto del presidente, *sostituire le parole*: con decreto del ministro di grazia e giustizia.

L'onorevole Buonanno ha facoltà di parlare.

BUONANNO. Io avevo proposto un emendamento all'articolo 5 perchè non mi sapevo persuadere come mai, in un disegno di legge con cui si tende ad elevare il morale di questa classe benemerita, si debba poi fare dipendere la nomina da un decreto presidenziale. Dal momento che con decreto ministeriale si nominano anche gli inservienti, io non capisco perchè gli ufficiali giudiziari debbano avere una nomina dipendente dal primo presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io prego il collega Buonanno di non insistere su questo emendamento. Tutto ciò che riguarda gli ufficiali giudiziari si compie nel distretto della Corte. La prova d'esame ha luogo nel distretto della Corte, e tutto procede sotto la direzione e sorveglianza diretta dei capi della Corte medesima. Ora, è molto naturale che il vincitore del concorso sia nominato ufficiale giudiziario con decreto del primo presidente. È, poi da osservare che la nomina ministeriale attribuirebbe a questi funzionari il carattere di veri e propri impiegati dello Stato. Ora, se si ha riguardo al modo come si provvede al corrispettivo e a tutte le norme che disciplinano l'ufficiale giudiziario, non si potrebbe fare questa equiparazione. Quindi, pregherei l'onorevole Buonanno di non insistere, e di lasciare l'articolo 5 come è proposto dal Governo.

BUONANNO. Trattandosi di una questione non sostanziale ma di forma più che altro, non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 5 come è formulato nel testo ministeriale.

(È approvato).

#### Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto sessanta anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento dell'attuazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 7.

Ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello saranno destinati uffi-

ciali giudiziari addetti ai tribunali del distretto, ed a quelli che si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati ufficiali giudiziari addetti alle preture dello stesso distretto, secondo la graduatoria da formarsi ogni triennio col doppio criterio dell'anzianità e del merito.

Delle vacanze sarà data comunicazione agli ufficiali giudiziari del distretto, i quali avranno il termine di giorni quindici per presentare le loro domande di promozione e di tramutamento.

Alla destinazione provvede il primo presidente colle norme dell'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839; i decreti relativi verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di giorni venti dalla data della suddetta pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo.

MURATORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORI. D'accordo con la Commissione, io chiedo che laddove si dice: « il ricorso avrà effetto sospensivo » si aggiungano queste parole: « tranne che si tratti di motivi disciplinari ».

PRESIDENTE. Favoriscano di mandar scritta alla Presidenza la proposta di modificazione.

STOPPATO, *della Giunta generale del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, *della Giunta generale del bilancio*. L'onorevole Buonanno ha presentato un emendamento a quest'articolo che suona così: « le stesse norme regoleranno i tramutamenti da uno all'altro ufficio di pari grado ».

Si potrebbe acconsentire di applicare le stesse norme ai tramutamenti; ma sarei di accordo con l'onorevole Muratori nello stabilire che il ricorso non dovesse avere effetto sospensivo quando si tratti di tramutamenti cagionati da ragioni disciplinari. È assurdo infatti che un tramutamento cagionato da ragioni disciplinari possa essere sospeso. Ciò non conferirebbe nè alla disciplina nè alla dignità della stessa autorità superiore in ordine al trasferimento.

Propongo quindi che si aggiunga che il ricorso avrà effetto sospensivo « tranne che si tratti di motivi disciplinari ».

PRESIDENTE. L'onorevole Buonanno ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

BUONANNO. Io propongo un'aggiunta all'articolo 7; e cioè che le stesse norme regolino il tramutamento da uno all'altro ufficio di pari grado.

Proponendo questa aggiunta io non faccio altro che dar forma concreta ad un convincimento assoluto della Commissione, perchè il relatore a questo punto diceva: « la legge non esprime se il diritto di ricorso sia concesso anche nei casi di tramutamento, ma evidentemente sì, tanto che la Giunta non crede neppur oggi di proporlo ».

Io invece ritengo quest'emendamento assolutamente necessario, perchè veda, onorevole ministro, quando si tratta di tramutamenti degli ufficiali giudiziari non è la stessa cosa del tramutamento d'un impiegato qualsiasi, perchè un ufficiale giudiziario tramutato da una pretura più importante in una meno importante, vede falciati i suoi proventi. Quindi bisogna dare all'ufficiale giudiziario la possibilità di ricorrere, anche quando si tratta di tramutamenti da uno ad altro ufficio di pari grado.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io prego il collega Buonanno di non insistere nell'emendamento proposto, ed accontentarsi dell'altro emendamento proposto dal collega Muratori insieme col nuovo relatore onorevole Stoppato.

Lì c'è tutto, e c'è anche il ricorso che può avere effetto sospensivo, nel caso che si tratti di ragioni disciplinari, che possano eventualmente avere determinato il provvedimento di tramutamento; altrimenti sarebbe impossibile che il servizio potesse procedere, quando l'ufficiale giudiziario potesse insorgere e far sospendere gli effetti del decreto di tramutamento.

È una ragione così ovvia questa, che persuaderà anche il collega Buonanno a non insistere.

Così pure non posso accettare l'aggiunta proposta dalla Giunta del bilancio perchè mi pare che l'aggiunta fatta qui, seduta stante, dagli onorevoli Stoppato e Muratori metta al sicuro da un lato la disciplina e dall'altro le ragioni eventuali degli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonanno insiste nel suo emendamento?

BUONANNO. A me pare che la proposta degli onorevoli Muratori e Stoppato non faccia che confortare la mia tesi.

Noi dobbiamo ammettere il diritto nell'ufficiale giudiziario tramutato di produrre ricorso; che questo non abbia effetto sospendivo quando si tratti di misure disciplinari, io sono il primo a riconoscere; ma non dobbiamo togliere il diritto al funzionario di svolgere il proprio ricorso.

Perciò insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonanno ha dichiarato di insistere nel suo emendamento, che non è accettato nè dal ministro nè, credo, dalla Commissione.

STOPPATO, *della Giunta generale del bilancio*. No!

PRESIDENTE. Pongo quindi a partito l'emendamento dell'onorevole Buonanno:

« Dopo il capoverso: Il ricorso avrà effetto sospensivo, aggiungere: Le stesse norme regoleranno i tramutamenti da uno ad altro ufficio di pari grado ».

(Non è approvato).

E la Giunta del bilancio, insiste nella sua aggiunta?

STOPPATO, *della Giunta generale del bilancio*. La Giunta generale del bilancio aveva aggiunto: « nessun tramutamento per motivi disciplinari potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato sentito ».

Mi pare che vada da sè. Come è concepibile che un presidente di tribunale o di Corte di appello tramuti un funzionario di tribunale senza sentirlo?

Ad ogni modo io mi rimetto all'onorevole ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Prego la Giunta di consentire che rimanga ferma la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STOPPATO, *della Giunta generale del bilancio*. Io credo che la proposta del Governo non escluda che l'ufficiale giudiziario sia udito.

È un principio di giustizia, questo; ed io insisto.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro guardasigilli?

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Una volta che la Giunta del bilancio insiste, non voglio fare difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito

l'articolo 7 modificato secondo gli emendamenti proposti.

(È approvato).

#### Art. 8.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati fra quelli delle Corti di appello dal primo presidente della cassazione, sentito il procuratore generale.

(È approvato).

#### Art. 9.

Il tramutamento degli ufficiali giudiziari da un distretto all'altro avrà luogo con decreto ministeriale.

(È approvato).

#### Art. 10.

È vietata qualsiasi applicazione degli ufficiali giudiziari da uno all'altro ufficio.

Nei casi di vacanza di un posto di ufficiale giudiziario il primo presidente dovrà assumere a farne le veci uno degli abilitati in attesa di nomina, secondo la graduatoria d'esame, di cui all'articolo 18 del regio decreto 28 giugno 1903, n. 248, ed in mancanza di abilitati l'usciera del conciliatore.

Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di aver altro ufficiale giudiziario, i pretori possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari, della medesima sede, e, in mancanza, dell'usciera del conciliatore.

(È approvato).

PANIÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIÈ. Chiedo alla Commissione o all'onorevole ministro quale sia la portata di quest'articolo 10 nella parte che dice: « Nei casi di vacanza di un posto di ufficiale giudiziario il primo presidente dovrà assumere a farne le veci uno degli abilitati in attesa di nomina ». Si tratta di una nomina provvisoria in attesa che sia provveduto con la nomina regolare di un abilitato od ha una portata definitiva?

Nel primo caso proporrei di aggiungere dopo la parola *dovrà* « fino a che non sia provveduto con nomina regolare ».

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*.  
Mi pare che l'incertezza rilevata dall'onorevole Paniè sia eliminata dal contesto dell'articolo. Il capoverso dice: « Nei casi di vacanza di un posto di ufficiale giudiziario il primo presidente dovrà assumere a farne le veci uno degli abilitati in attesa di nomina, secondo la graduatoria d'esame, di cui all'articolo 18, ecc. ».

È tutto provvisorio. Si tratta di provvedere all'urgenza e vi si provvede con l'ufficiale abilitato in attesa di nomina. Può essere che anch'egli sia nominato se è nelle condizioni previste dall'articolo 18. Mi pare che vada da sè.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Paniè?

PANIÈ. Le spiegazioni dell'onorevole ministro possono togliere l'equivoco cui accennavo. A me pareva fosse meglio toglierlo senz'altro con la aggiunta da me proposta, perchè vi è l'articolo 7 che a me pare sia in contrasto con l'articolo 10. Ad ogni modo non insisto nell'emendamento.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*.  
Non vi è contrasto tra i due articoli. L'articolo 10 ha portata provvisoria. Alle vacanze provvede il concorso regolare di cui all'articolo 7. Questo dico per assicurare l'onorevole Paniè.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

#### Art. 11.

Gli ufficiali giudiziari dopo il collocamento a riposo sono abilitati al patrocinio legale nelle preture in quei comuni che non sono sede di tribunale, ai termini della legge 7 luglio 1901, n. 283.

(È approvato).

#### Art. 12.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonchè l'ammontare dei diritti esatti e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

Il visto prescritto dall'articolo 40 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, dovrà essere apposto dal cancelliere o da un funzionario di cancelleria da lui delegato.

Le contravvenzioni saranno punite, la prima volta con un'ammenda di lire 5 e le successive con un'ammenda estensibile a lire 50, salvo le pene disciplinari.

(È approvato).

#### Art. 13.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali stessi.

Fra i proventi non sono comprese se non limitatamente a due quinte parti, le indennità di trasferta che rimangono per gli altri tre quinti a favore dell'ufficiale che l'ha eseguita.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.

(È approvato).

#### Art. 14.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al capoverso secondo dell'articolo 12, sarà fatta con ordinanza del capo del collegio o dal pretore, uditi gli interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale e della corte il reclamo è presentato al rispettivo collegio.

Sui reclami si provvede in camera di consiglio della sezione civile, sentito il pubblico ministero e l'interessato.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*.  
Vi è in questo articolo, il secondo capoverso, una aggiunta della Giunta generale del bilancio con cui si fissa il termine di trenta giorni per il reclamo e che io sono disposto ad accettare; cosicchè il primo capoverso verrebbe modificato in questo modo: « Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale o della corte il reclamo è presentato al rispettivo collegio in ogni caso entro il termine di giorni trenta ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 14 con la modificazione proposta dalla

Commissione e accolta dall'onorevole ministro guardasigilli che, cioè, al secondo capoverso siano aggiunte le parole: « in ogni caso entro il termine di trenta giorni ».

(È approvato).

Art. 15.

Gli atti d'uscire degli affari di competenza dei conciliatori spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, a cominciare dal pignoramento. Nel caso di cui all'articolo 578 del codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione, aventi forza esecutiva per l'articolo 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi, anche ai comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione, però, gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'articolo 6, oltre le trasferte.

ROSADI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI. Anche a nome del collega Pilacci, sicuro di ottenere il consenso del guardasigilli e dalla Giunta del bilancio, proporrei che non fosse accettata l'aggiunta al secondo capoverso dell'articolo 15, proposta dalla Giunta generale del bilancio, con cui si fa richiamo all'articolo 175 dell'ordinamento giudiziario allegato al disegno di legge.

Con quest'articolo si dà facoltà ai pretori di autorizzare gli uscieri degli uffici di conciliazione a notificare le sentenze esecutive dei conciliatori stessi. Ora questa facoltà, mentre allarga la competenza degli uscieri, diminuisce quella degli ufficiali giudiziari presso le preture, i quali se ne dolgono, e, secondo noi, a ragione, perchè vengono ad essere scemati nelle loro facoltà.

L'ultimo capoverso dell'articolo 175 era stato soppresso dall'articolo 13 della legge 16 giugno 1892, dall'articolo 10 della legge 28 luglio 1895 e dall'articolo 11 della legge 21 dicembre 1902 sugli ufficiali giudiziari.

Fu senza dubbio il buon cuore, traviato per un momento da un riguardo verso i più umili funzionari giudiziari quali sono gli uscieri degli uffici di conciliazione, che de-

terminò il compianto relatore a fare questa aggiunta che non si trova nel testo ministeriale.

Credo che il Governo non vorrà accettarla e così si ripristineranno quelle che sono le disposizioni contenute in leggi precedenti, soprattutto quelle che disciplinano le funzioni degli ufficiali giudiziari. Va da se che, non accettandosi questa aggiunta, che richiama l'ultimo capoverso dell'articolo 175 dell'ordinamento giudiziario, dovremo poi modificare quest'articolo stesso. Ne ripareremo però discutendo l'allegato A.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STOPPATO, della Giunta generale del bilancio. Sono molto dolente di non potere, in nome della Giunta del bilancio, aderire alla proposta dei colleghi onorevoli Rosadi e Pilacci. Essi si preoccupano, e non a torto, sotto un certo punto di vista degli ufficiali giudiziari delle preture.

Ma la Giunta del bilancio si è preoccupata anche della spesa maggiore che le parti, povere generalmente, dovrebbero sostenere se fosse addirittura abolita la facoltà di autorizzare i messi dei giudici conciliatori a compiere piccoli atti di esecuzione.

Ora nelle sedi di conciliazione, dove mancano gli ufficiali giudiziari di pretura, bisognerebbe che per gli atti di esecuzione andassero gli ufficiali di pretura dei vari comuni vicini, con spese enormi, in relazione coi debiti per i quali si procede.

Pregherei quindi vivamente i colleghi Pilacci e Rosadi di non insistere nel loro emendamento, che porterebbe come conseguenza la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 175 del modificato ordinamento giudiziario, capoverso che è stato accettato dal nostro compianto collega Mazza, appunto nell'intendimento di non aumentare eccessivamente e senza ragione le spese che le parti devono sostenere negli atti di esecuzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pilacci.

PILACCI. Sono d'accordo con l'onorevole Rosadi ed altri colleghi nella soppressione di questo capoverso, perchè la ragione che adduce il relatore, onorevole Stoppato, se mai, andrebbe data come limitazione della facoltà di sostituzione, perchè la competenza dei messi di conciliazione, è già determinata e stabilita in limiti chiari e precisi nella presente legge, con la quale fu aumentata la loro competenza, perchè

nell'aumento di competenza dei conciliatori fu anche determinata la speciale e precisa competenza dei messi. Dunque per ovviare al pericolo al quale allude l'onorevole Stoppato, che cioè non si debba precludere la possibilità di dare questa facoltà soltanto nei casi in cui le spese necessarie non potessero essere coperte, per i luoghi dove non fosse il mandamento, lo si dica, perchè altrimenti si va anche a creare un possibile ed evidente conflitto, perchè un messo di conciliatore, che abbia la fortuna di essere simpatico al pretore o al procuratore del Re sarebbe sempre chiamato... (*Interruzioni*).

Non bisogna lasciare di determinare la competenza al pretore o al procuratore del Re. Si dovrà dire nella legge o nel regolamento quali sono le precise mansioni di un messo o di un altro. Non si deve lasciare all'arbitrio del pretore o del procuratore del Re di invertire l'ordine. E se possono verificarsi i casi ai quali accenna l'onorevole Stoppato, si dica nel regolamento, altrimenti avremo una confusione strana fra le mansioni degli uni e degli altri, il che non giova alla dignità dell'ufficio ed al buon andamento del servizio. Insistiamo quindi nella nostra proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Mi rincresce di non concordare nell'opinione dell'onorevole Stoppato. Tengo fermo l'articolo 15 nel modo come era stato proposto e vedo quindi la necessità di togliere l'ultimo capoverso dell'articolo 175.

Altrimenti può andarsi incontro al pericolo di ingenerare molta confusione specialmente in presenza delle tre leggi precedenti citate dall'onorevole Rosadi, che hanno in questa parte limitata assai la competenza del messo del conciliatore e date le maggiori attribuzioni negli atti esecutivi agli ufficiali giudiziari. Pregherei quindi la Giunta del bilancio di voler tener ferma la proposta del Governo e la Presidenza di mandare ai voti l'articolo 15 come è proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore.

STOPPATO, *della Giunta generale del bilancio*. Io sono molto dolente che la Giunta generale del bilancio non trovi appoggio nella grande autorità dell'onorevole ministro, ma prego i colleghi di avere la cortesia di attendere un momento alla portata esatta dell'articolo perchè misurino, prima di dare il voto, quale ne sieno le gravi conseguenze.

Dice infatti l'articolo 175:

« Possono anche, ove siano riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori, con l'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti; in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli ufficiali giudiziari di pretura ».

Ora che cosa avviene se si accetta l'emendamento degli onorevoli Rosadi e Pillacci? Avviene che i messi di conciliatori non avranno più facoltà di compiere atti esecutivi e che i poveri debitori di piccoli debiti dovranno pagare il doppio delle spese di esecuzione oltre le spese di trasferta degli uscieri. (*Commenti*).

Poichè ci sono comuni distanti cinquanta o sessanta chilometri dal capoluogo, domando io quali possano essere le conseguenze che possono derivare da un fatto di questa natura, per modo che i debitori di dieci lire potranno poi trovarsi di fronte a cinquanta o sessanta lire di spese di esecuzione. (*Commenti*).

Questo mi pare proprio che non si possa accettare, ed io chiedo perdono se insisto e sarei stato molto lieto se il ministro avesse aiutato in ciò la Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Io volevo tranquillare in questa parte il collega Stoppato e fargli presente l'ultimo capoverso dell'articolo 15 della proposta del Ministero ove è detto:

« Per i suddetti atti di esecuzione, però, gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'articolo 6, oltre le trasferte ».

STOPPATO, *della Giunta generale del bilancio*. E le trasferte?

ROSADI. Anche i messi dei conciliatori se le fanno pagare.

STOPPATO, *della Giunta generale del bilancio*. No, sono sul luogo. (*Commenti*).

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. D'altronde noi non possiamo dimenticare che questa legge tende a migliorare alquanto i corrispettivi degli ufficiali giudiziari di 1200 preture, perchè noi non ci occupiamo delle 300 o 400 preture che risiedono nelle città principali, ma delle 1200 preture ove la condizione degli ufficiali giudiziari è assolutamente penosa.

Ecco perchè ci è parso ragionevole di proporre in quel modo, ed ora di tener ferma la proposta. (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Buonanno.

Ne ha facoltà.

**BUONANNO.** Siccome avevo anch'io intenzione di associarmi all'emendamento dell'onorevole Rosadi, volevo far notare al relatore che a me sembra che non dica cosa esatta quando parla di trasferta.

Perchè se si trattasse di un usciere di pretura, di mandamento, si potrebbe verificare l'ipotesi di un comune che dista trenta o quaranta chilometri dal capoluogo, ma siccome questa facoltà l'abbiamo delegata ad un messo di conciliatore, e questo è in ogni comune, esso non può avere che l'assegno e non la trasferta.

**STOPPATO, della Giunta generale del bilancio, ed altri.** Ma questo appunto noi diciamo! Non ha diritto a trasferta. (*Commenti animati*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare ancora l'onorevole ministro. Ne ha facoltà.

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** In sostanza, onorevoli colleghi, non c'è niente da temere, perchè, anche se tenuta ferma la variante proposta dalla Giunta del bilancio, voi avete l'ultimo capoverso, per il quale al messo, delegato alla esecuzione della sentenza del conciliatore, non è dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli ufficiali giudiziari. In sostanza, il corrispettivo non muta. Ed il messo del conciliatore vi farà spendere quello che vi farà spendere l'ufficiale giudiziario.

**ROSADI.** È verissimo.

**CORIS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CORIS.** A me pare che vi sia equivoco in questo.

Noi domandiamo che sia affidata al messo comunale la facoltà di notificare gli atti esecutivi, in quanto, non risedendo nel luogo della notifica l'ufficiale giudiziario, si devono pagare dalle parti i diritti di trasferta. Noi ci preoccupiamo precisamente del caso che l'esecuzione debba avvenire per opera di ufficiali di pretura, nei comuni distanti molto dalle sedi di pretura. Ed è allora che si verifica l'inconveniente che i diritti di trasferta, avendo un valore rilevante, possono pregiudicare lo stesso esercizio della giustizia, in quanto le parti, per i crediti di piccola entità, potrebbero non esser in condizioni di arrischiare l'anticipo delle spese e così verrebbe ad impedirsi l'esecuzione dell'atto.

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** Non è così.

**CORIS.** Mi pare che sia proprio così.

**STOPPATO, della Giunta generale del bilancio.** La verità è che si eseguiranno gli atti e la gente spenderà la metà.

**ROSADI.** La verità è che i messi dei conciliatori hanno la paga dai comuni e gli ufficiali giudiziari non l'hanno da nessuno.

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** La verità è che la spesa sarà identica.

**PRESIDENTE.** Veniamo dunque ai voti. Prego la Camera di prestare attenzione.

Gli onorevoli Rosadi e Pilacci hanno proposto un emendamento che non fu mandato alla Presidenza e che, del resto, non potrebbe essere messo a partito, perchè non è accettato dall'onorevole ministro, nè dalla Commissione.

**ROSADI.** È accettato.

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** Non è accettata la proposta della Commissione che è in sostanza riprodotta nella dizione del disegno di legge che si discute.

**MURATORI.** Non è un emendamento, ma è una modificazione all'articolo.

**PRESIDENTE.** Ma io ho parlato di un emendamento degli onorevoli Rosadi e Pilacci, non di quello dell'onorevole Stoppato.

**STOPPATO, della Giunta generale del bilancio.** La Giunta del bilancio ha aggiunto all'articolo 15 la facoltà di delegare i messi comunali, per il luogo dove sono addetti, non fuori, per compiere atti di esecuzione, nell'intendimento di diminuire le spese di trasferta.

Ecco il concetto della Giunta generale del bilancio.

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** Non per il luogo dove sono addetti.

Veda, onorevole relatore: la Giunta del bilancio ha riprodotto nell'emendamento proposto il concetto dell'articolo 175 dell'ordinamento giudiziario.

Questo articolo in questa parte autorizza il procuratore del Re a delegare al messo del conciliatore gli atti di esecuzione delle sentenze del conciliatore stesso, non del luogo, ma dappertutto. Ed aggiungo che in questo caso il messo del conciliatore non potrà percepire se non la metà dei diritti che spetterebbero all'ufficiale giudiziario.

Ora, in questo caso, io non trovo la ragione di economia che animava dianzi il discorso del collega Stoppato e veggo che l'interesse delle parti è egualmente garantito.

**STOPPATO, della Giunta generale del bilancio.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STOPPATO, della Giunta generale del bilancio.** Mi dispiace di dovere insistere. Ma

io prego l'onorevole ministro di vedere ciò che dice a pagina 11 l'articolo 175: esso dice testualmente così: « per gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti ». Dunque non fuori.

MURATORI. Non hanno diritto di trasferta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro guardasigilli non accetta la proposta della Giunta del bilancio?

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Non accetto la proposta della Giunta del bilancio, ma si può mettere a partito, perchè presentata regolarmente. Tengo fermo l'articolo 15, come è stato proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli dunque dichiara di insistere nell'articolo 15 secondo la formula del progetto ministeriale.

La Giunta del bilancio propone che il secondo e terzo comma sieno sostituiti così:

« Gli atti per l'esecuzione della sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione, aventi forza esecutiva, per l'articolo 12 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi provenienti da quegli uffici, anche nei comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture; salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 175 dell'ordinamento giudiziario.

« Per i suddetti atti di esecuzione, però, gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'articolo 17, oltre le trasferte ».

Questa sostituzione al secondo e terzo comma dell'articolo 15, proposta dalla Giunta del bilancio, non è accettata dal Governo.

La pongo a partito.

(Non è approvata).

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Nell'ultima parte dell'articolo 15 del testo ministeriale, invece di dire: *a norma dell'articolo 6*, si deve dire: *a norma dell'articolo 17*.

PRESIDENTE. Con questa modificazione, pongo a partito l'articolo 15 del disegno ministeriale.

(È approvato).

Art. 16.

Gli ufficiali giudiziari, sotto la loro responsabilità, potranno valersi per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera dei

commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale e della corte, sentito il pubblico ministero.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo, per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità, o sussidi a carico dello Stato.

I commessi, previa l'autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti in materia civile e penale, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrami.

BELTRAMI. Siamo tutti concordi nell'approvare questa legge. Gli ufficiali giudiziari del distretto di Milano mi telegrafarono, a mezzo del loro egregio collega Gonzaga, che addolorati per la repentina morte dell'onorevole Mazza, mentre si associano al lutto della Camera, fanno voti che la legge, in adempimento del desiderio del defunto, venga discussa ed approvata; e noi oggi sodisfiamo tale desiderio. Siamo, adunque, tutti d'accordo in ciò.

Solo domando al ministro se non possa consentire alla soppressione del secondo comma di quest'articolo, il quale dice:

« I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato ».

Faccio osservare che, qualora l'eccessivo lavoro richieda un maggior personale, dovranno naturalmente gli ufficiali giudiziari, in mancanza della nomina di altri colleghi, prendersi taluni commessi e l'articolo è quindi ragionato.

Ma a questi commessi io domando che sia, almeno, consentita, per attendere con scrupolosità al loro ufficio, la possibilità della carriera di ufficiale giudiziario.

S'affidano ad essi mansioni delicatissime, nello interno degli uffici, per predisporre atti, ecc., come pure alla pubblica udienza, per il regolare suo svolgimento.

Ora, quando voi affidate simili mansioni a semplici commessi, i quali non hanno la speranza d'alcuna carriera, comprenderete che andranno a fare da commessi persone di poco conto; le quali terranno momentaneamente quel posto, in attesa di trovare un'occupazione migliore. Saranno, perciò sempre persone che non avranno alcuno stimolo a condursi bene in quell'ufficio che, ripeto, è delicatissimo.

Quindi, richiamo il ministro e la Camera a considerare se non convenga, anche senza mettere una disposizione apposita, la quale garantisca loro tassativamente determinati diritti, se non convenga togliere, almeno, il capoverso che ho citato, per lasciare impregiudicata la questione.

Come, coll'articolo 11, abbiamo creduto di concedere agli ufficiali giudiziari di divenire, col tempo, patrocinatori legali, mi pare che si possa consentire la possibilità a questi commessi di divenire ufficiali giudiziari; il che li renderà più vigilanti e diligenti; e si possa consentire al Governo di contribuire alla loro retribuzione, quando siano meritevoli e sia necessario.

Se la mia proposta non fosse accettata, credo che ci troveremo nella condizione, di veder compiere funzioni delicatissime e proprie degli ufficiali giudiziari, da commessi che non si sforzeranno certo di fare bene e di migliorare, non avendo alcuna prospettiva avvenire; e pregiudicheranno grandemente l'interesse pubblico e dei privati che ricorrono all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. L'assunto del collega Beltrami sarebbe stato possibile, se egli stesso non avesse votato l'articolo 3, nel quale, al comma quarto, è stabilito un titolo per poter essere assunto ufficiale giudiziario, cioè quello di aver conseguita la licenza ginnasiale, o di scuola tecnica in un istituto regio o pareggiato.

Ora, se l'onorevole Beltrami credesse che, invece di avere conseguito questo titolo, bastasse aver perduto del tempo presso un ufficiale giudiziario, o aver fatto da amanuense allo stesso ufficiale giudiziario, tanto varrebbe non avere stabilito quel titolo che lo stesso collega Beltrami ha accettato ed approvato.

Ora va da sè che questa dicitura potrebbe parere superflua, perchè, se occorre quel requisito, non importa dire che, invece di quel requisito, può bastare quello di aver fatto da amanuense presso un ufficiale giudiziario.

Quindi sarebbe questione di forma, di sopprimere, cioè, quella dicitura, ma rimarrebbe sempre la sostanza che noi vogliamo rimanga inalterata, cioè che per essere nominati ufficiali giudiziari occorre un requisito che sia una garanzia, non solo per l'ufficio, ma anche per i cittadini, che il più delle volte si trovano a contrasto con gli ufficiali giudiziari, perchè sono ineducati,

sono incolti, e quindi capaci anche di indecatezze deplorabili.

Per conseguenza, crediamo che in ordine all'articolo 3, se pure si dovesse sopprimere il capoverso dell'articolo 16, rimarrebbe ferma la condizione stabilita nell'articolo 3 medesimo.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non c'è proposta; è un desiderio che è stato espresso.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Consento nella risposta data dal collega Rosadi, e prego l'onorevole Beltrami di non insistere.

BELTRAMI. Non insisto per non intralciare la discussione, ma ritengo che, per economia di personale, si metteranno dei commessi in luogo di ufficiali, e questi commessi non presenteranno alcuna garanzia!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo...

POZZATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZATO. Mi permetto di esporre all'onorevole ministro una breve osservazione.

Con l'articolo 16 gli ufficiali giudiziari, sotto la loro responsabilità, potranno valersi, dice l'articolo, per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, di questi poveri commessi. La legge non dice se debbano essere maggiori di età, o se possano essere assunti anche da minorenni. Io ho visto talvolta esercitare questo delicato ufficio da persone di età minore. Certo i commessi che vengono assunti dagli uscieri sono gente inesperta di regole procedurali e non conferiscono nè dignità, nè solennità alle aule della giustizia.

Io mi permetto di far considerare al ministro che le aule delle nostre preture sono spesso volte ridotte a veri mercati, nei quali la giustizia viene amministrata con poca dignità e con poca solennità.

Se voi darete facoltà agli ufficiali giudiziari di servirsi anche nelle udienze dell'opera di questi commessi, assolutamente inesperti, e che provengono talvolta dalla classe dei disoccupati, che non hanno nessuna autorità di fronte ai testimoni e alle parti, voi, anzichè elevare la dignità della giustizia, verrete sempre più a deprimerla.

Quindi prego il ministro di conservare l'articolo 16, come è stato compilato, abrogando quell'inciso che darebbe facoltà ai commessi di assistere, in luogo degli ufficiali giudiziari, all'udienza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Carboni.

**CARBONI.** La disposizione più precisa della presente legge sarebbe appunto quella che dà facoltà agli ufficiali giudiziari di tenere in loro dipendenza commessi tanto per i lavori generali nel loro dicastero, quanto anche per il lavoro delle udienze. Perchè, se abbiamo per un momento presente il sovraccarico di lavoro che grava sugli ufficiali giudiziari, si vede come sia assolutamente indispensabile questa supplenza dei commessi. Tanto vero che è indispensabile, che ora senza legge di sorta, in pratica gli uscieri si servono dell'opera dei commessi.

Basta semplicemente considerare che gli ufficiali giudiziari delle preture hanno da notificare la bellezza di cinquantamila decreti penali, oltre cinquantamila fra sentenze ed altri atti.

E del resto se si vuol dire che avrà a lamentarsi qualche inconveniente da parte dei commessi, ciò non regge per le provvidenze che il ministro ha introdotte appunto nell'articolo 16, là dove si comincia a disporre che codesti commessi sieno sotto la diretta responsabilità degli ufficiali giudiziari e che non possono essere nominati senza l'autorizzazione del presidente del tribunale, non solo, ma sentito anche il pubblico ministero. (*Bene!*)

Ora, di fronte a tutte queste garanzie, mi sembra che non vi sia alcun timore che i commessi possano sostituire gli ufficiali giudiziari nei lavori interni d'ufficio e nella assistenza alle udienze.

**PRESIDENTE.** Non essendo stato presentato alcun emendamento, metto a partito l'articolo 16.

(*È approvato.*)

#### Art. 17.

L'articolo 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

Gli articoli 185 e 186 dell'ordinamento generale giudiziario, approvato con regio decreto 6 dicembre 1865, sono abrogati.

Gli articoli 175, 251, 253 del medesimo ordinamento sono modificati come nell'allegato A.

Nell'attuale titolo VII della tariffa civile, approvato con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, modificato con la detta legge 21 dicembre 1902, n. 528, nei capi I a V, sono sostituite le corrispondenti disposizioni contenute nell'allegato B.

La tariffa penale approvata con il regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, modifi-

cato con la detta legge 21 dicembre 1901, è modificata negli articoli 80, 83, 88, 91, 95, 172, 173, 186 e 195 giusta l'allegato C.

Gli articoli 84, 176 e 178 sono abrogati.

Si dia lettura degli allegati A, B e C.

**CAMERINI, segretario, legge:**

#### ALLEGATO A.

#### Ordinamento giudiziario.

##### Art. 175.

Gli ufficiali giudiziari delle corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

Gli ufficiali giudiziari delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

Per gli atti di concorso qualunque ufficiale giudiziario esigerà i diritti che spetterebbero agli ufficiali giudiziari dell'autorità che ha emanato il provvedimento o che sarebbe competente per valore.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

Possono anche, ove siano riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori, con l'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti; in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli ufficiali giudiziari di pretura.

##### Art. 251.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli ufficiali giudiziari, di proporre la sospensione e di provocarne gli altri provvedimenti disciplinari.

## Art. 253.

I provvedimenti disciplinari superiori alla ammonizione sono applicati dalla Commissione a cui spetta la nomina degli ufficiali giudiziari e dal ministro della giustizia, nei casi e nelle forme stabilite dal testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 603.

Contro la deliberazione delle Commissioni è ammesso il reclamo al ministro della giustizia entro il termine di giorni 15. Il reclamo ha effetto sospensivo.

## ALLEGATO B.

## Titolo VII della tariffa.

## CAPO I.

*Ufficiali giudiziari presso le Preture.*

245. — *Soppresso.*

246. — Per le notificazioni di ogni citazione, anche con semplice biglietto o verbalmente quanto ai testimoni, di sentenze, ordinanze, provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra beni mobili, di sequestro o di pignoramento presso terzi e di qualunque siasi atto, comprese le vidimazioni per consegna di copia dell'atto al portinaio della casa o vicino di abitazione od al sindaco e per gli altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici (articoli 132, 133, 134, 141 e 631 codice procedura civile), lire 0.60.

Per l'originale dell'atto formale di citazione e del precetto mobiliare oltre il diritto suddetto, lire 1.00.

247. — Per ogni consegna di atto di citazione al pubblico ministero presso il tribunale penale e civile e sunto di detti atti, o l'estratto di qualche bando da inserirsi nei giornali e negli annunci giudiziari, nonchè per l'accesso all'ufficio del registro per la registrazione di atti (articoli 141, 142, 630 codice procedura civile, 134 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217), lire 1.00.

248. — Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza, dal procuratore dell'attore, o, in mancanza, dalla parte attrice, lire 0.20.

La parte o il procuratore deve eseguire un deposito corrispondente ai diritti di chiamata, salvo conteggio a termine della causa. Le comminatorie di cui all'articolo 49 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, per

il deposito della carta da bollo richiesta per le sentenze sono estese al deposito suddetto.

249. — Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, sia presso il debitore che presso terzi, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati, compresa, occorrendo, l'assegnazione (articoli 593, 598, 602, 606 e 930, codice procedura civile, articolo 885 codice commerciale), lire 4.

Se per somma eccedente le lire 100 e la durata dell'atto superi due ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacanza, purchè però risulti in cifre ed in lettere dal verbale l'ora in cui furono cominciate e terminate le operazioni.

Se la somma eccede le lire 5,000, il diritto fisso è di lire 8.00.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti, ovvero il debitore o altri per esso pagasse la somma dovuta prima che l'operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato.

250. — Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento e di sequestro e per il deposito del denaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e di argento da lui pignorati (articoli 604, 609 e 930 codice di procedura civile), lire 0.50.

251. — Per la relazione di perizia degli oggetti da porsi in vendita (articolo 628 codice di procedura civile), lire 3.

Per la formazione del bando originale (articolo 629 codice proc. civile), lire 1.50.

252. — Per ciascuna vendita agli incanti di beni mobili pignorati, lire 3; se superi lire 1,000, lire 6,00.

Quando per l'esecuzione venisse impiegato un tempo maggiore di due ore, sarà dovuto in più, per il tempo maggiore, il diritto a rata di vacanza.

Il banditore per l'assistenza all'incanto sarà pagato in ragione di vacanza di lire 2.

255. — Per gli atti di offerta reale e di deposito, quando il tempo impiegato non superi tre ore (articoli 902 e 906 codice procedura civile), lire 3.

Se la somma offerta o depositata è superiore a lire 3,000, lire 4.

Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacanza.

256. — Per ogni atto di protesto di lettera di cambio o biglietto all'ordine in danaro o in derrate (art. 303 codice commerciale):

per somma inferiore alle lire 200, lire 2;  
da 200 a meno di 500, lire 2,50;  
da 500 a meno di lire 1,000, lire 3.

Questo diritto è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le lire 10.

Oltre questo diritto, sarà pure dovuto quello di copia per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno, e per cadauna facciata, lire 0,20.

Gli atti di protesto per somma non superiore alle lire 200 sono eseguiti esclusivamente dagli ufficiali giudiziari.

262. — Per il verbale di ritascio di beni immobili, qualunque sia il loro valore (articolo 745 codice di procedura civile), lire 6.

Se la durata dell'atto superi tre ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacanza come nel precedente numero 249.

264. — Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'ufficiale giudiziario sarà richiesto dal pretore, dal cancelliere del pretore e del conciliatore precedente, sarà dovuto il diritto di vacanza, in ragione del tempo impiegato (articolo 861 codice procedura civile), oltre la indennità di trasferta di cui al numero 267.

266. — Per ogni iscrizione di atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero di iscrizione, lire 0.10.

267. — Quando per gli atti del loro ministero gli ufficiali giudiziari dei pretori dovranno trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio a cui appartengono, sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza, lire 0,40.

Per i chilometri percorsi per restituirsi alla residenza, non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del numero 284.

## CAPO II.

### *Ufficiali giudiziari presso i tribunali.*

268. — Per ogni notificazione di compare, atti, conclusioni, decreti ed ordinanze relative alla istruzione della causa, nonchè di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore, lire 0.80.

Per la notificazione ai procuratori dell'avviso, indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, nonchè dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze

pubblicate all'udienza, giusta il prescritto dell'articolo 366 del codice di procedura civile (articolo 244, 268 del regolamento), lire 0.40.

269. — Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza sia del tribunale che del presidente (art 251 del regolamento): per ciascuno dei procuratori, lire 0.40.

Si applica il capoverso del n. 248.

271. — Per l'assistenza agli incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili di qualunque portata siano, comprese le candele, lire 4.

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora saranno solamente dovuti i due terzi del diritto.

272. — Per ogni iscrizione di atti al repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli ufficiali giudiziari dei tribunali possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli ufficiali giudiziari di pretura come ai numeri 265 e 266.

273. — Per la loro trasferta come nel capo precedente al n. 267, e per gli atti di protesto come al n. 356, saranno dovuti gli stessi diritti in essi rispettivamente stabiliti.

## CAPO III.

### *Ufficiali giudiziari presso le Corti d'appello.*

275. — Per ogni chiamata di causa ed assistenza all'udienza sarà dovuto il doppio del diritto fissato al n. 269 per gli ufficiali giudiziari dei tribunali.

Si applica il capoverso del n. 248.

276. — Per tutti gli altri atti di competenza avranno i medesimi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari dei tribunali, aumentati della metà, ad eccezione dei diritti portati al n. 256, come pure del diritto d'iscrizione a repertorio, e di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai nn. 265, 266, e 272.

277. — Per le trasferte sono dovute le indennità di cui all'articolo 267.

## CAPO IV.

### *Ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione.*

278. — Per ogni notificazione:

se eseguita agli avvocati nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della Corte, lire 1.50;

alla parte (articoli 524, 525, 531, 546, 551 prima parte, 784, 786 codice procedura civile.), lire 2.

279. — Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli 537, 551 del Codice procedura civile (art. 289 del regolamento), lire 0.50.

280. — Per la chiamata di ogni causa all'udienza compresa l'assistenza alla medesima, per ciascuna parte in causa lire 1.

Si applica il capoverso del n. 248.

283. — Per la loro trasferta a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio sarà dovuto per ogni chilometro di distanza lire 0,60.

283-bis. — Per tutti gli altri atti di loro competenza avranno gli stessi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari delle corti di appello, ferme le eccezioni stabilite nell'articolo 276.

#### CAPO V.

##### *Disposizioni comuni a tutti gli ufficiali giudiziari.*

Art. 286. — È abrogato.

Art. 288. Per gli atti che devono eseguirsi nel giorno stesso della richiesta i diritti degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà.

L'urgenza deve risultare da richiesta scritta della parte richiedente.

#### ALLEGATO C.

##### **Tariffa penale.**

###### Art. 80.

Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere:

1° Per ogni citazione, notificazione, intimazione, ed ingiunzione, nei casi previsti dal Codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario, lire 1.00;

2° Per ciascuna pubblicazione ed affissione, lire 1.00;

3° Per l'originale dell'atto di citazione avanti il pretore, previsto dall'articolo 332 del codice anzidetto, nel solo caso in cui sia stato redatto dagli ufficiali giudiziari, senza che vi esista il decreto di citazione del pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto, lire 1.50.

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sarà redatto l'atto dell'ufficiale giudiziario.

Nei procedimenti per contravvenzioni i diritti suindicati saranno ridotti alla metà.

Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun diritto.

###### Art. 83.

Allorchè si tratterà di notificare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa e requisitorie del pubblico ministero, opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi, dovranno essere rimesse agli ufficiali giudiziari dalle cancellerie e dalle segreterie le copie già fatte o stampate, e non sarà dovuto diritto di scritturazione.

###### Art. 88.

Per le trasferte degli ufficiali giudiziari a distanza maggiore di un chilometro dal rispettivo ufficio spetta una indennità chilometrica per la sola andata di lire 0.40.

La misura dell'indennità è uguale per tutti gli ufficiali giudiziari, ma non sarà dovuta quando essi compiono atti penali in concorso di atti civili.

Nelle trasferte, di cui è cenno in questo articolo, gli ufficiali giudiziari non potranno mai reclamare il diritto della giornata di viaggio e neppure quella di soggiorno o di permanenza.

###### Art. 91.

Per ogni chiamata di causa e per ogni udienza compresa l'assistenza all'udienza lire 0.50.

Le somme per questo titolo dovute agli ufficiali giudiziari saranno ripetibili in caso di condanna dell'imputato colle altre spese di giustizia.

###### Art. 95.

Gli ufficiali giudiziari dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall'autorità che li avrà ad essi affidati, e, in caso di giustificato legittimo impedimento, dovranno riferirne immediatamente, sotto pena dell'ammenda di cui all'articolo 12 della legge, che sarà applicata dal pretore o dal presidente, sentito l'interessato verbalmente o per iscritto.

Incorreranno nella sospensione quando si rifiutassero al disimpegno delle funzioni loro demandate dalla legge, presso le corti, i tribunali e le preture.

###### Art. 172.

Tutti gli altri diritti ad essi devoluti e le altre indennità di trasferta, ammesse a loro favore dalla presente tariffa, saranno ripetibili soltanto nella liquidazione finale a ca-

rico dei condannati, ad eccezione di quelle accennate nell'articolo precedente e poste a carico di coloro, che richiedono gli atti.

Sono del pari eccettuati i diritti di notificazione, nei casi di rinvii concessi a richiesta dell'imputato e della parte civile, prima del dibattimento. L'ammontare di tali diritti dev'essere anticipato dai richiedenti non ammessi al gratuito patrocinio; e non può farsi luogo a rinvio senza che risulti del relativo deposito.

Art. 173.

Agli ufficiali giudiziari i quali coi proventi da essi percetti per gli atti d'ufficio di qualunque specie, tanto in materia civile quanto in materia penale, non vengano a conseguire annualmente quelli di pretura lire 1,500, quelli di Tribunali lire 1,800, quelli delle Corti d'appello lire 2,000, e quelli delle Corti di cassazione lire 2,200 sarà corrisposta una indennità a titolo di supplemento fino all'importo di tali cifre.

Art. 186.

Le indennità da accordarsi come supplemento devono ripartirsi a rate trimestrali in base all'articolo 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascuno ufficiale giudiziario, se di pretura lire 375, se di Tribunale lire 450, se di Corte d'appello lire 500, se di Cassazione lire 550.

L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare le indennità dei trimestri successivi dello stesso anno, e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

Art. 195.

Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

- a) del nome, cognome, filiazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;
- b) dello stato di loro fortuna risultante dal processo;
- c) della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;
- d) dell'autorità giudiziaria, da cui fu pronunciato il provvedimento ed innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;
- e) la distinta dei diritti dovuti a ciascun ufficiale giudiziario, specificata per diritti e repertorio, scritturazione, trasferta e per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;
- f) quelli devoluti allo stesso erario per diritti di cancelleria, fatta eccezione del de-

cimo riservato ai cancellieri con la legge sull'ordinamento giudiziario;

g) le tasse di bollo.

MANGO. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO. Ho chiesto di parlare su questo articolo per riferirmi all'articolo 267 della tariffa, per il quale credo vi sia non solo bisogno di un chiarimento della Commissione e del Governo, ma di una modificazione, se non si vuole sancire una ingiustizia con l'uguagliare le intimazioni e le notificazioni degli atti fuori del paese dove risiede la pretura con quelle fatte nella stessa città. La cosa pare piccola ma è di una portata finanziaria fortissima onde vale la pena di ritardare di pochi minuti l'approvazione di questa legge riguardante gli umili, cui rivolse l'ultimo pensiero il compianto onorevole Mazza.

L'articolo 267 parla di atti da notificarsi a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio dell'usciera, onde si dà una indennità per cibaria, viaggio e spese di trasporto, dice l'articolo in 0.40 a chilometro. Poi al capoverso si nega l'indennità del ritorno in residenza, e codesta dizione lascia ritenere che la trasferta si debba solo se si esce dalla città ove si risiede. Ma non dobbiamo dimenticare che invece ora gli ufficiali giudiziari hanno la trasferta anche per l'interno della città, sicchè privarneli tutto di un tratto non è giusto.

Veramente io credo che il concetto dei proponenti l'articolo in parola sia ben diverso, e si voglia cioè dare l'indennità anche quando l'usciera recasi ad intimare gli atti nella stessa città, la quale, in tanti casi, è una grande città di vari mandamenti. Ed è tanto più da credere questo per quanto la disposizione dell'articolo 267 vien ripetuta allorchè all'articolo 273 si tratta degli ufficiali giudiziari presso i tribunali, nonchè al 277 per quelli della Corte d'appello, così che per evitare una disuguaglianza fra essi si usa per tutti la oscura dizione dell'articolo 267. Ora a me sembra indispensabile che anzitutto essa si chiarisca facendo netta la ipotesi cui si riferisce, e la si chiarisca nel senso di accordare la trasferta pure per gli atti intimati nella stessa città; che poi si esamini se nei due casi debba esservi diversa tariffa o l'istessa misura d'indennità di trasferta.

Leggendo l'articolo 267 così com'è redatto o io m'inganno o esso non riguarda altra ipotesi all'infuori di quella della in-

degnità di trasporto di 0.40 per ogni chilometro da pagarsi agli ufficiali giudiziari, solo allorchè vanno ad intimare atti al di fuori della loro residenza. E con questa parola usata nel capoverso, non può non riscontrarsi una certa contraddizione con la parola *ufficio* riportata nel primo, poichè il uogo di residenza è appunto il paese ove si sta abitualmente.

Sicchè o dovrebbe pagarsi l'indennità sempre quando si va un chilometro fuori l'*ufficio* come dice il primo capoverso, ovvero allorchè l'ufficiale si reca fuori *residenza*. Ma l'una e l'altra non possono stare ed originerebbero un grave equivoco che si deve chiarire ora se non si vogliono lasciare dubbiezze che in prosieguo daranno luogo ad inconvenienti gravissimi.

E se si chiarisce non si può, come ho detto, che precisare in senso affermativo, poichè questa è legge ispirata al concetto di migliorare la condizione di questi umili funzionari, e non è lecito quindi toglier loro ciò che già hanno, cioè la indennità di trasferta anche nell'ambito della città, ove essi risiedono.

*Voci.* Non l'hanno ora; non debbono avere nulla in città.

**MANGO.** Chiedo perdono, l'hanno perfettamente. Non facciamo che per la fretta di approvar la legge lediamo diritti sacrosanti di tanta povera gente; se volete togliere la indennità in città ditelo; io vi prego di non farlo, ma siate almeno sicuri di quel che volete fare, e vi apparecchiate a legiferare.

Dunque ora quelli percepiscono la trasferta anche in città; ed io credo ciò sia equo; mi pare anche giusto però che una diversità vi sia fra chi spesso sopra un asinello, percorre molte miglia nella polvere sotto il solleone o nella neve alta da un paese ad un altro, e chi a Roma, a Napoli, a Milano può con pochi soldi percorrere in tramvai sette, otto e più chilometri.

Sono diversità di condizioni e di fatica che non è umano trattare alla stessa stregua ed una differenza deve esserci. (*Bene!*)

Una differenza piccola sia pure, un aumento lieve sopra i quaranta centesimi a chilometro appunto per le spese di cibarie e di viaggio, si conceda all'ufficiale giudiziario che va da un comune all'altro dello stesso mandamento, ovvero Tribunale o Corte, ma usare una stessa misura non mi par equo.

Io non crederei opportuno che la differenza la si creasse togliendo sui quaranta

centesimi qualche cosa per le intime nelle grandi città, perchè in esse la vita è più cara, le esigenze sono maggiori, eccetera; preferirei un lieve aumento per le intime fuori. Sicchè è necessario modificare la dizione dell'articolo da una parte, modificarlo dall'altra nella misura della indennità.

Ad ogni modo io non faccio proposte formali; desidero che il guardasigilli dichiari a chi la disposizione dell'articolo 267 si riferisce, se solo alle intime fuori residenza onde poi le spese di cibarie, di viaggio, di trasporto escluse quelle per restituirsi in residenza, così come dice ed ipotizza l'articolo, ovvero se riguarda l'ipotesi pure dell'ufficiale giudiziario, che non si muove dal paese sede del mandamento, Tribunale, Corte, o non esce di residenza che solo per un chilometro dall'ufficio, così come, torno a ripetere, io credo debba intendersi. E che vi sia bisogno di chiarirlo, me lo conferma la stessa differenza di opinioni dei colleghi che mi stanno d'attorno in questo momento basate sulla erronea credenza che ora non si paghi la trasferta per le intime in città. È un chiarimento indispensabile se non vogliamo cadere in una serie interminabile di contestazioni, o affidarci ad interpretazioni di regolamento, che in caso di tariffe debbano essere le minori possibili.

E dopo aver chiarito l'articolo, vogliamo la Commissione ed il guardasigilli essere un po' più larghi per gli sventurati dei piccoli paesi che non hanno la possibilità d'intimare centinaia di atti al giorno, come nelle grandi città, ove anche coi piccoli margini sulle spese vive di trasporto resta largo guadagno, ma debbono con la canicola o la neve alta, spesso a piedi, andare spossati da un paese ad un altro. (*Commenti — Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sichel.

**SICHEL.** Ero iscritto nella discussione generale, ma mi sono fatto cancellare; ciò indica che non ho intenzione di far perdere tempo alla Camera.

Però a proposito di questo articolo credo opportuno sollevare una questione di non poca importanza.

Nessuno più di me è favorevole a questo disegno di legge, sebbene molti altri colleghi abbiano come me pur difese le ragioni degli ufficiali giudiziari; ma domando se c'era proprio bisogno di toccare anche le tariffe. E badate che gli stessi ufficiali giudiziari temono le conseguenze di questa riforma.

Discutendosi il bilancio di grazia e giustizia ho accennato alle miserie della giustizia, cioè delle piccole questioni, e tra l'altro ho detto che la giustizia in Italia è troppo cara.

Che noi assicuriamo agli ufficiali giudiziari un minimo sta bene; io anzi sono uno stipendista e sostengo che essi dovrebbero essere messi a stipendio fisso; so anche che l'associazione stipendista, di cui sono in certo qual modo un rappresentante, non è molto favorevole a questo disegno di legge; ma non voglio che il Governo, per la miseria di qualche economia, vada a migliorare gli stipendi dei suoi funzionari a scapito della borsa del povero contribuente.

Noi che siamo professionisti e che viviamo tutti i giorni a contatto della clientela piccola degli uffici giudiziari, possiamo proprio affermare che anche questo piccolo aumento di tariffa sarà dannoso a coloro, i quali avranno bisogno della giustizia nazionale, mentre crediamo che agli ufficiali giudiziari non si porterà alcun danno, lasciando le tariffe come sono.

Io non insisto, ma prego Commissione e Governo di abbandonare i due capoversi dell'articolo 17, lasciando le tariffe giudiziarie quali sono attualmente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Coris ha presentato il seguente emendamento all'articolo 173 dell'allegato C.

*Dopo le parole:* quanto in materia penale, *aggiungere:* escluse da essi le indennità di trasferte.

Ha facoltà di svolgerlo.

**CORIS.** Onorevole ministro, il motivo, che mi ha suggerito l'emendamento sta nella relazione, dove è detto che si ritorna all'antico ed equo sistema, che le somme, riscosse per indennità di trasferta, non saranno più calcolate allo scopo della liquidazione del supplemento. Ma nel disegno di legge non si trova cenno di questa benefica e desiderata innovazione, con la quale si tornerebbe all'antico ed equo sistema. Il motivo, per cui mi pare necessario un chiarimento nel testo stesso della legge, dipende dal fatto che l'articolo 195, dove si parla della nota, sulla quale deve essere fatto il computo del minimo, accenna tra i diritti da elencarsi, anche i diritti di trasferta; il che significa che questi diritti di trasferta debbono essere inclusi nel calcolo per stabilire se l'ufficiale giudiziario abbia raggiunto il minimo di proventi assicurategli dalla legge. L'articolo 13, che accenna al riparto dei diritti di trasferta, che fanno tra di loro

gli ufficiali, oltre che escludere le trasferte solo parzialmente, è necessariamente limitato agli effetti di questo riparto, e non credo che la disposizione possa riferirsi anche all'articolo 173.

Io non so se una spiegazione dell'onorevole ministro, che corrisponda alle altre private già datemi, possa bastare, o sia necessario ciò, che sarebbe, secondo me, il mezzo più legittimo, un emendamento da introdursi nella legge: ad ogni modo, se l'onorevole ministro mi assicura che di emendamenti non vi è bisogno, io sono disposto a ritirare l'emendamento da me proposto.

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Mango, l'articolo 267 intende parlare degli ufficiali giudiziari di pretura, che debbano trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio a cui appartengono, e quando ciò accada, che l'indennità sia di centesimi 40 al chilometro.

L'articolo dice questo e non altro, e non mi pare che lasci equivoco.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Sichel rispondo che la legge non l'avremmo avuta intera e soddisfacente se non si fosse fatto qualche lieve ritocco alle tariffe, ed io assicuro l'onorevole Sichel che il Governo ha avuto su questo disegno di legge l'unanimità di tutti gli ufficiali giudiziari, specie dei più infelici ed umili.

In ordine all'emendamento dell'onorevole Coris, io lo prego di tener conto di quanto dispone l'articolo 13.

Il nostro povero e rimpianto collega Mazza non aveva forse osservato bene il contenuto dell'articolo 13, il quale, per ciò che riguarda le trasferte che spettano all'usciera il quale si porta fuori di residenza a notificare un atto, stabilisce che l'usciera, pur appartenendo alla Unione degli uscieri dei tribunali e delle preture, i tre quinti della trasferta li fa suoi, e sono il rimborso delle spese incontrate per vetture e cibarie, restando sempre qualche cosa di libero per lui.

Gli altri due quinti debbono essere immessi in quella cassa che è comune, ove si immettono anche gli altri proventi, i quali poi stanno a rappresentare quel *tantum* che, per via di supplementi, deve lo Stato, affinché si raggiungano le 1,500, le 1,800, le 2,000 lire all'anno.

Con queste spiegazioni mi pare di avere tratteggiato il significato ed il contenuto vero dell'articolo 13, sul quale credo non sia più possibile che possano sorgere incertezze od equivoci.

Si sa questo: che per quello che riguarda le trasferte, tre quinti sono liberi per l'uscieri che ha compiuto l'atto, e lo ha portato dal domicilio della pretura al domicilio del debitore o della parte a cui l'atto si deve notificare; due quinti invece vanno nella cassa comune, perchè si faccia anche con essi il conto di quel tanto che deve o no il Governo per costituire quel corrispettivo che è stabilito per questa legge agli uscieri, a seconda della giurisdizione alla quale appartengano.

Con queste spiegazioni spero che l'onorevole Coris vorrà ritirare il suo emendamento.

**CORIS.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e benchè non corrispondano a quella esclusione totale ch'io desideravo, non insisto e ritiro il mio emendamento.

**STOPPATO, della Giunta generale del bilancio.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STOPPATO, della Giunta generale del bilancio.** Per le osservazioni degli onorevoli Coris e Sichel non aggiungo niente a quanto ha detto l'onorevole ministro.

Sull'osservazione molto grave dell'onorevole Mango, invece, se me lo permette l'onorevole ministro, proporrei un emendamento. È giusto che l'ufficiale giudiziario, quando si muove nel comune di sua residenza, non abbia da avere diritto ad una indennità uguale a quella di quando si muove fuori del comune; quindi proporrei che fosse aggiunto:

« quando la trasferta si verifichi nel comune di residenza, la indennità è ridotta a centesimi 20 ».

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** Lo accettiamo.

**MANGO.** È una cosa giusta.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione propone che al primo comma dell'articolo 267, che forma parte dell'allegato B), che è richiamato nell'articolo 17, si aggiungano le parole:

« quando la trasferta si verifichi nel comune di residenza, la indennità è ridotta alla metà ».

Questa aggiunta è accettata dal Governo.

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 17, del quale fa parte l'allegato B, che contiene l'articolo 267, che

viene emendato, come già ho detto, con l'aggiunta proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo, e tutti gli altri allegati dei quali è stata data lettura.

(È approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

##### Art. 18.

In eccezione alle condizioni stabilite dai numeri 1º, 4º e 5º dell'articolo 3 della presente legge, restano ferme le disposizioni degli articoli 18 e 19 del regolamento per l'attuazione della legge 21 dicembre 1902, n. 528, approvato con regio decreto 28 giugno 1903, n. 248, concernenti coloro che, anteriormente alla legge suindicata, avevano ottenuta l'abilitazione alle funzioni di usciere.

(È approvato).

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FANI, ministro di grazia, giustizia e culti.** Onorevole Presidente, faccio osservare che nell'allegato A, in relazione al voto dato dalla Camera sull'articolo 15, bisogna togliere tutto l'ultimo capoverso dell'articolo 175.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, tutto l'ultimo capoverso dell'articolo 175 dell'allegato A s'intende soppresso secondo la proposta dell'onorevole ministro guardasigilli.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del disegno di legge: Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali.

Si dia lettura del disegno di legge.

**CAMERINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 498-A).**

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Do lettura dell'articolo unico.

« È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 425,000, al capitolo 39 del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1910 11 e quella di lire 850,000 al capitolo corrispondente del bilancio stesso per gli esercizi successivi, allo scopo di migliorare le attuali retribuzioni degli agenti rurali.

« La somma disponibile sarà ripartita da una speciale Commissione composta dal sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi, presidente, da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, da un funzionario del Ministero del tesoro e da uno del Ministero delle poste e dei telegrafi.

« La Commissione determinerà con decisione definitiva i singoli aumenti in base a criterii da essa prestabiliti in relazione all'importanza del servizio, al tempo che gli agenti debbono impiegare per disimpegnarlo, alla popolazione ed alle condizioni topografiche ed economiche del territorio che debbono servire.

« Gli aumenti decorreranno dal 1º gennaio 1911 ».

La Commissione propone quest'ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo vorrà assumere l'impegno di presentare entro l'anno un disegno di legge per assicurare agli agenti rurali una pensione per la vecchiaia mediante iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza o in quell'altra forma che sembrerà più opportuna ».

Chiedo all'onorevole ministro delle poste e telegrafi se accetta quest'ordine del giorno.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io comprendo perfettamente il sentimento da cui è ispirato l'ordine del giorno proposto dalla Giunta del bilancio, e dichiaro di accettarlo, perchè anche il Governo intende di cercare di procurare ai portalettere rurali qualche pensione, qualche assegno di riposo in modo da assicurar loro di che vivere nella vecchiaia. Però, vi sono circostanze speciali sulle quali io debbo richiamare l'attenzione della stessa Giunta e della Camera, per giustificare le mie riserve. Innanzi tutto, i portalettere rurali possono concorrere ai posti di agenti fuori ruolo quando non abbiano età superiore ai quarant'anni (perchè con un regolamento che è in preparazione si potrà portare il limite a quaranta) e allora essi non hanno bisogno della pensione perchè acquistano il diritto derivante dall'ufficio che vanno ad assumere. Inoltre, tra questi portalettere rurali non essendovi limite di età per assumerli, ve ne sono di quelli che sono assunti a quaranta e anche a cinquant'anni; ed in tali casi è estremamente difficile assicurar loro una pensione inscrivendoli alla Cassa di previdenza, senza pagare un grosso contributo. Ad ogni modo, fatte le riserve necessarie per queste cir-

stanze, pregherei la Giunta di voler lasciare un certo termine onde studiare adeguatamente la questione, e a non assegnare una scadenza fissa, anche perchè questo problema è connesso con quello della pensione agli agenti fuori ruolo e ai ricevitori. Con queste riserve e con queste limitazioni io accetto l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole relatore.

POZZI, *relatore*. A nome della Giunta del bilancio ringrazio l'onorevole ministro di aver accettato l'ordine del giorno che abbiamo proposto. Quanto alla riserva che egli ha creduto di annunciare, la Giunta del bilancio si astiene dal pronunciarsi e riconosce che questa, allorquando il disegno verrà presentato, sarà materia di studio e di proposte. Quanto alla preghiera che l'onorevole ministro ha fatto affinchè il termine fisso « entro l'anno » sia modificato, io dichiaro subito a nome della Giunta generale del bilancio che, se all'onorevole ministro riesce meglio gradito il non avere un termine fisso, si può cambiare l'espressione « entro l'anno » con quest'altra: « la Camera confida che il Governo vorrà assumere impegno di presentare, al più presto possibile, un disegno di legge ecc. ». Senza un termine fisso.

PRESIDENTE. Sta bene così, onorevole ministro delle poste e telegrafi?

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Accetto l'espressione « al più presto. »

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'ordine del giorno della Commissione è accettato dal Governo, salvo la variante relativa alla sostituzione delle parole « entro l'anno » con le parole « al più presto possibile. »

Metto a partito quest'ordine del giorno. (È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911 e con-

corsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 527-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

È autorizzata la assegnazione straordinaria di lire 989,000, da iscriversi a carico dell'esercizio 1909-10, e da ripartirsi come segue fra i bilanci dei singoli Ministeri, per la partecipazione delle amministrazioni dello Stato all'Esposizione di Torino nel 1911.

Ministero del tesoro . . . . .	L.	20,000
Id. delle finanze . . . . .	»	205,000
Id. degli affari esteri . . . . .	»	100,000
Id. dei lavori pubblici . . . . .	»	70,000
Id. delle poste e dei tele- legrafi . . . . .	»	289,000
Id. della guerra . . . . .	»	70,000
Id. della marina . . . . .	»	70,000
Id. dell'agricoltura, indu- stria e commercio . . . . .	»	165,000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>989,000</b>

(È approvato).

#### Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie da iscriversi a carico dell'esercizio 1909-910:

a) nel bilancio del Ministero del tesoro per concorso dello Stato nelle spese delle feste per il cinquantenario della redenzione delle Marche e dell'Umbria . L. 200,000

b) nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese occorrenti per la partecipazione dell'Amministrazione delle private all'Esposizione internazionale di Buenos-Aires . . . . . » 50,000

c) nel bilancio del Ministero degli affari esteri per concorso dello Stato nelle spese del Congresso interparlamentare per la pace da tenersi in Roma nel 1911 . . . » 150,000

d) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per concorso dello Stato nelle spese per la costruzione dello stadio nazionale in Roma . . . . . » 100,000

e) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per contributo dello Stato per il Concorso internazionale di ginnastica in Torino . . . . . L. 26,500

f) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per concorso nelle spese per il Congresso internazionale di patologia . . » 8,500

g) nel bilancio del Ministero dell'interio per il concorso dello Stato nelle spese del Congresso internazionale contro la tubercolosi, da tenersi in Roma nel 1911 » 150,000

h) nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le spese dell'Esposizione di Orticoltura da tenersi in Firenze nel 1911 . . . . . » 10,000

L. 695,000

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. In questo articolo è prevista una autorizzazione di spesa di 100 mila lire per la costruzione di uno stadio nazionale in Roma. Se il Governo avesse conosciuto, prima di presentare il disegno di legge, che nella città di Torino si costruisce uno stadio nazionale, avrebbe per uguaglianza di trattamento proposto altre 100 mila lire.

Venuto a conoscenza di questo fatto, posteriormente alla presentazione del disegno di legge, il Governo aggiunge ora questa somma per lo stadio nazionale di Torino, in modo che il totale della spesa sia di lire 785 mila.

PRESIDENTE. La Camera ha sentito la proposta dell'onorevole ministro, che può trovar luogo all'articolo 2-sotto la lettera i. In questo modo cade l'emendamento dell'onorevole Compans e firmato anche dagli onorevoli Di Saluzzo, Daneo, Carlo Ferraris, Montù, Borsarelli, Morgari, Giulio Casalini, Nofri, Abbiate, Di Rovasenda, Gazzelli, Ellero, G. Libertini, Leonardi, Montauti, Ciartoso, Agnesi, Graffagni, Molina, Goglio, Del Balzo, Roberti, Rebaudengo, Negri de Salvi, Giuliani, De Novellis, Cerulli, Squitti, Merlani, Faelli, Richard, Buonavino, Talamo, Scellingo, Margaria, Bignami, Giovanni Amici, Fazi, Rattone, Fabri, Fracacreta, Prampolini, Viazzi, Rampoldi e Mezzanotte; e cioè: *dopo il comma d) aggiungere:*

d-bis) nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per concorso dello Stato

nelle spese per la costruzione dello stadio stabile nazionale in Torino, lire 100,000.

L'onorevole Paniè ha facoltà di parlare.

PANIÈ. Nell'assenza momentanea dell'onorevole Compans, e come rappresentante della città di Torino, ringrazio il Governo per aver accettato la proposta aggiuntiva.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2, con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro del tesoro che formerà la lettera i) e che leggo: « nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per concorso dello Stato nelle spese per la costruzione dello stadio stabile nazionale di Torino, lire 100,000 ». Così la somma complessiva da lire 695,000 sale a lire 795,000.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 557-A).

La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

**Art. 1.**

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 500,000 da iscriversi nello stato di previsione nella spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-10; a titolo di contributo dello Stato nelle spese per le feste commemorative del cinquantenario del 1860 nelle provincie napoletane.

Detta somma sarà erogata per lire 400,000 a favore del Comitato di Napoli e per lire 100,000 sarà ripartita fra gli altri Comitati con decreto del ministro del tesoro d'accordo col ministro dell'interno.

(È approvato).

**Art. 2.**

Dal 1º settembre al 31 ottobre dell'anno corrente tutti i viaggiatori, dalle stazioni

del Regno diretti a Napoli, potranno godere del ribasso della tariffa differenziale B per l'andata e per il ritorno, acquistando alla biglietteria delle stazioni un apposito biglietto al quale sarà unita una tessera del valore di lire dieci a favore del Comitato di Napoli e quattro buoni per altrettanti viaggi sulle linee delle provincie meridionali, al Sud di Castellammare Adriatico, di Sulmona, e di Roma, col ribasso del 60 per cento sulla tariffa normale valedoli per la durata di 45 giorni, ma non oltre il 30 novembre 1910.

Le modalità relative saranno determinate d'accordo colle Amministrazioni interessate e tenendo presente quanto venne fatto per la Sicilia in seguito alla concessione di cui alla legge 17 marzo 1910, n. 106.

A quest'articolo sono proposti i seguenti emendamenti:

*Sostituire alle parole: tariffa differenziale B, le altre: tariffa differenziale C.*

*Sostituire alle parole: del valore di lire 10, le altre: del valore di lire 5.*

De Nicola.

*Sostituire alle parole: tariffa differenziale B, le altre: tariffa differenziale C.*

*Sostituire alle parole: del valore di lire 10, le altre: del valore di lire 5.*

Denticè.

Essendo gli emendamenti proposti dall'onorevole De Nicola eguali a quelli proposti dall'onorevole Denticè, do facoltà di svolgerli all'onorevole De Nicola che viene prima.

Non è presente; s'intende quindi che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di svolgerli l'onorevole Denticè. Però mi pare che si spieghino da sè.

DENTICE. Onorevole ministro, la solennità dell'avvenimento è così alta e così singolare che non credo possa paragonarsi ad una qualsiasi esposizione, sia pure regionale, che si verifica quasi ogni anno, oppure a breve distanza di anni; e perciò a maggior ragione la tariffa differenziale dovrebbe applicarsi in questa occasione.

Qui occorre tener presente che la commemorazione che andemo a celebrare nel prossimo autunno, a distanza di cinquant'anni dell'avvenimento, è appunto cinquantenaria; ad una seconda commemorazione come questa noi non potremo assistere e la lasceremo invece in retaggio ai nostri nepoti! (*Commenti*).

Ciò premesso, debbo insistere perchè si accordino agevolazioni straordinarie sia per

ciò che riguarda le tariffe, sia per ciò che riguarda la spesa della tessera, che tutti i viaggiatori debbono pagare e che invece di dieci sia ridotta a cinque lire.

Credo che così si renderà un grande vantaggio alla classe popolare, che potrà concorrervi in maggior numero ed avremo così un'altra occasione di dimostrare che, quando si tratta di manifestazioni così solenni, l'anima italiana vibra fortemente nei ricordi dell'epopea del 1860, che segna l'avvenimento più grande della nostra storia contemporanea.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Non ci manca certamente affetto e devozione per la città di Napoli ed è vivo il nostro desiderio che riesca quanto più solenne quella festa del patriottismo. Ma, come già dissi privatamente all'onorevole Dentice, accetto la modificazione proposta nel senso che la tessera, invece che dieci costi cinque lire. Però, per quanto riguarda la tariffa, c'è il precedente della Sicilia, la quale non meno avrebbe meritato questa modificazione se si fosse potuta fare.

Quindi prego l'onorevole Dentice a non voler insistere. Questa tabella C è per le esposizioni e però non possiamo confondere l'una e l'altra solennità.

Accolgo dunque in parte l'emendamento dell'onorevole Dentice, riducendo la tessera a cinque lire, ma non potrei consentire alla modificazione della tabella.

PRESIDENTE. Onorevole Dentice, insiste?

DENTICE. Sono obbligato ad insistere sopra i due emendamenti, perchè si tratta di un notevole beneficio a favore di Napoli e perchè v'è la buona occasione di giustificare la concessione della tariffa differenziale rilevando che appena a Napoli vi sarà, contemporaneamente alla commemorazione degli avvenimenti del '60, anche un'esposizione nazionale per le belle arti. Per questa speciale considerazione almeno credo si possa benissimo, anzi si debba, applicare la tariffa differenziale C.

Prego perciò l'onorevole ministro di non rifiutare il suo appoggio completo a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Dentice, non accettato dal Governo, con cui si vuole sostituire alla tariffa differenziale B, la tariffa differenziale C.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 2 con la modificazione dell'onorevole Dentice, accettata dal Governo, che cioè invece di dire: una tessera del valore di lire dieci, si dica: del valore di lire cinque.

(È approvato).

#### Art. 3.

È autorizzata l'emissione; a scopo commemorativo, di due francobolli facoltativi, l'uno da centesimi cinque, e l'altro da centesimi quindici, aventi corso nel Regno e da essere venduti esclusivamente nelle provincie meridionali dal 16 agosto al 15 ottobre 1910, nella quantità e colle norme e garanzie da stabilirsi mediante decreto reale sulla proposta dei ministri del Tesoro e delle poste e dei telegrafi.

Il prezzo di vendita di ciascuno dei detti francobolli sarà aumentato di centesimi cinque a beneficio del Comitato di Napoli, mentre l'importo normale sarà riscosso dall'Amministrazione Postale.

Le spese per il disegno artistico dei francobolli e per l'incisione dei rami di stampa saranno sostenute dal Comitato, e quelle dell'ordinaria fabbricazione saranno a carico dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare, dietro parere conforme della Giunta del consiglio per gli archivi del Regno, per una somma non superiore a lire 125,000, le carte costituenti l'archivio storico privato di Francesco Crispi, compresi cimeli garibaldini, posseduti dagli eredi Crispi.

È pure autorizzato ad acquistare, dietro parere conforme della stessa Giunta, l'Archivio di Marzio Mastrilli, Duca di Gallo, per una somma non superiore a lire 23,000.

La somma complessiva all'uopo occorrente sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1909-10,

Le carte suddette saranno conservate negli Archivi di Stato.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Rendo viva lode al Governo della presa deliberazione di acquistare questi ricordi garibaldini, e i manoscritti di Francesco Crispi e di altri patrioti insigni, che furono tanta parte della storia del nostro risorgimento nazionale. Voglio però rivolgere una preghiera al presidente del Consiglio.

Oggi le carte che riguardano il risorgimento nazionale da noi raccolte — e sono materiale prezioso per una storia che non abbiamo ancora, — sono sparse in vari musei del Risorgimento a disposizione del pubblico.

A Roma una notevole parte si trova alla biblioteca Vittorio Emanuele, altra parte sta presso il Comitato degli studi pel risorgimento nazionale, che io ebbi l'onore di nominare l'anno scorso e che è presieduto dall'onorando senatore Finali; queste, che si acquistano oggi, vanno all'archivio di Stato dove ne sarà, per le note leggi, più difficile la lettura.

Io quindi mi permetto di ricordare una antica, buona proposta, e cioè che tutte queste carte del risorgimento nazionale, che sono un documento così importante della nostra storia, un titolo grande di nobiltà e di sacrificio ed una grande ricchezza, siano collocate nelle sale attorno al monumento a Vittorio Emanuele perchè così saranno in Roma, veramente in luogo degno e sacro alle memorie della patria. (*Approvazioni*).

MURATORI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORI, *relatore*. La Giunta generale del bilancio, in conformità alle dichiarazioni e proposte fatte ora dall'onorevole Rava, aveva appunto raccomandato al Governo di raccogliere tutte le memorie che si riferiscono alla epopea del '60 e tutte le carte riflettenti i movimenti del '62 e del '67 che appartenevano a Francesco Crispi, nel museo del risorgimento. Se però il Governo credesse di collocarle invece nella sala del monumento a Vittorio Emanuele, la Giunta del bilancio non si oppone a questa proposta.

E poichè mi trovo a parlare, mi permetto ancora di ricordare al ministro del tesoro che la Giunta del bilancio, sulla proposta dell'onorevole Camera, ha pure raccomandato di raccogliere e di acquistare carte e corrispondenze, che appartennero al sommo Tanucci (non Tannari come per errore tipografico fu stampato) e che costituiscono preziosi elementi per la storia della Riforma in Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio il mio amico Rava del consiglio che ci dà, coll'approvazione di tutta la Camera. Quel tempio merita quei documenti così puri del patriottismo italiano. Accetto anche l'eccitazione che mi fa il relatore della Giunta del bilan-

cio; soltanto l'eccitazione concilieremo colla giusta spesa.

MURATORI, *relatore*. Pochissima.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 4 ed ultimo.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali della regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali della regia marina.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 536-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione propone il seguente ordine del giorno:

« La Commissione pur approvando i concetti informativi del progetto di legge: provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della regia marina, ritiene che esso rappresenti la soluzione di un sol lato della questione ed afferma la necessità di integrarlo al più presto con un altro progetto che provveda ad una riorganizzazione completa del corpo dei macchinisti che renda lo intero stato maggiore di una nave una compagine omogenea sottoposta a disposizioni legislative omogenee ».

Onorevole ministro della marina, lo accetta?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Onorevole ministro della marina, accetta che la discussione si faccia sopra il testo della Commissione?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli:

Art. 1.

Sono estesi agli ufficiali macchinisti della regia marina i limiti di età stabiliti dall'articolo 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, per la cessazione dal servizio attivo degli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina.

(È approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo 1 verrà applicata gradualmente a datare dal 1º luglio 1910 e dovrà essere mandata ad intero effetto entro il limite di anni sei, secondo le modalità da stabilirsi con apposito decreto reale.

(È approvato).

Art. 3.

Dal 1º luglio 1910 le pensioni agli ufficiali macchinisti della regia marina saranno liquidate in base alle frazioni stabilite per gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, nella tabella di cui all'articolo 1 della legge n. 375 del 27 giugno 1909.

(È approvato).

Art. 4.

« Agli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari sono aggiunti i seguenti comma:

« Per gli ufficiali inferiori macchinisti, le pensioni e gli assegni suddetti saranno liquidati come se essi avessero percepito durante l'ultimo triennio uno stipendio calcolato in base alla tabella annessa alla legge n. 362 del 6 luglio 1908 per gli ufficiali del regio esercito, computando in aggiunta al tempo trascorso nel grado di ufficiale, il tempo trascorso nei gradi di sottufficiale macchinista.

« Per quelli provenienti dalla marina mercantile, oltre il tempo passato come ufficiale e sottufficiale macchinista nella regia marina, anche il tempo passato come macchinista nella marina mercantile.

« I capitani macchinisti che cessando dal servizio avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni da 25 a 20 incluso, o da 20 a 15 incluso, liquideranno rispettivamente la pensione come se nell'ultimo triennio avessero percepito lo stipendio di capitano con un quinquennio o di capitano senza quinquenni, semprechè la pensione così liquidata riesca superiore a

quella che essi possono conseguire in base alle disposizioni vigenti.

« I sottotenenti macchinisti, i quali, cessando dal servizio attivo, avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni di grado, da ufficiale, superiore a 15, liquideranno la pensione come se avessero percepito durante l'ultimo triennio lo stipendio annuo di tenente con un quinquennio.

(È approvato).

Art. 5.

All'articolo 2 della legge 27 giugno 1909, n. 375 è aggiunto il seguente comma:

d) Cinque anni antecedenti al conseguimento della patente di macchinista nella marina mercantile, agli ufficiali macchinisti non provenienti dalle Scuole della regia marina, muniti di detta patente, purchè essa sia stata conseguita prima di entrare come macchinisti nella regia marina.

(È approvato).

Art. 6.

La pensione da liquidarsi ai maggiori macchinisti non potrà in nessun caso essere inferiore a quella massima alla quale possono aspirare i capitani macchinisti, purchè, con il computo di cui al precedente articolo 4, essi abbiano raggiunto un numero di anni da ufficiale uguale o superiore ai 25.

(È approvato).

Art. 7.

« Per gli ufficiali macchinisti che cesseranno dal servizio attivo prima del 30 giugno 1912, per ragioni di età, e che abbiano contratto matrimonio prima della presentazione della presente legge, i due anni di convivenza matrimoniale ai quali si riferisce l'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, per il diritto della vedova alla pensione, si computeranno dal giorno del matrimonio, fino a quello in cui l'ufficiale macchinista avrebbe dovuto lasciare il servizio se fossero restati immutati i limiti di età stabiliti dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1908, n. 59 ».

(È approvato).

Art. 8.

I sottotenenti macchinisti che, al termine del 30º mese di grado, eventualmente non avessero ancora conseguito la promozione, saranno promossi tenenti, salvo l'accertamento della loro idoneità all'avanzamento secondo le speciali disposizioni per essi stabilite.

Coloro che, per effetto della suddetta promozione, risultassero eccedenti all'organico, saranno considerati in soprannumero e l'organico dei sottotenenti macchinisti resterà temporaneamente ridotto di un numero di posti uguale a quello dei tenenti promossi in soprannumero.

(È approvato).

Art. 9.

Agli ufficiali macchinisti dei gradi sottoidicati, è accordata, in luogo di quella che attualmente percepiscono, un'indennità di arma annua nella misura qui appresso indicata:

Sottotenente macchinista . . .	L. 1,000
Tenente id. . . . .	» 1,000

(È approvato).

Art. 10.

Alla nota a) della tabella B, annessa alla legge 24 marzo 1907, è aggiunto il seguente comma:

« La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, è aumentata di lire 0.50 e di lire 1.00 quando essi abbiano rispettivamente compiuto sei o dodici anni di permanenza in questo grado ».

(È approvato).

Art. 11.

La somma di spese effettive consolidate del bilancio del Ministero della marina è aumentata nei prossimi sei esercizi, rispettivamente, delle somme seguenti:

Esercizio 1910-911 . . . . .	L. 210,000
Id. 1911-912 . . . . .	» 249,100
Id. 1912-913 . . . . .	» 404,000
Id. 1913-914 . . . . .	» 510,000
Id. 1914-915 . . . . .	» 531,000
Id. 1915-916 . . . . .	» 571,000

La iscrizione di queste somme nei vari capitoli del bilancio 1910-911 sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo unico.

Durante il periodo dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1916:

a) Agli ufficiali macchinisti collocati in posizione di servizio ausiliario posteriormente al 1º marzo 1910 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

b) È ridotto alla metà, per gli ufficiali macchinisti, il tempo minimo di permanenza nel grado e quello di navigazione prescritti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59 sull'avanzamento dei Corpi militari della regia marina.

c) Agli ufficiali macchinisti, i quali facciano domanda di collocamento nella posizione di servizio ausiliario quando manchino loro meno di sei mesi per raggiungere l'epoca fissata dal regio decreto di cui all'articolo 2 della presente legge, la pensione verrà liquidata, per gli effetti dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari e civili, come se avessero effettivamente percepito, fino all'epoca fissata dal predetto regio decreto, gli stipendi calcolati in base alle disposizioni del precedente articolo 4.

d) Ai maggiori macchinisti che abbiano più di 5 anni di grado ed agli ufficiali macchinisti aventi grado superiore a maggiore, che saranno collocati in posizione di servizio ausiliario in seguito all'articolo 1 della presente legge, la pensione verrà calcolata come se gli ufficiali predetti avessero percepito l'ultimo stipendio fino all'epoca in cui, non avendo ottenuto la promozione, sarebbero stati collocati in posizione di servizio ausiliario se fossero rimasti immutati i limiti di età stabiliti dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. Il titolo di esso però, come mi fanno sapere l'onorevole ministro della marina e l'onorevole relatore, va completato con l'aggiunta della parola « macchinisti », e cioè: « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della regia marina ».

Discussione del disegno di legge: Avanzamento del personale civile tecnico della regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione dell'altro disegno di legge: Avanzamento del personale civile tecnico della regia marina.

Si dia lettura del disegno di legge.

DA COMO, segretario, legge: (V. Stampato n. 378-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

La Commissione propone però il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il ministro della marina, nel deliberare le promozioni del personale dei capi tecnici in conseguenza della presente legge, voglia stabilirne gli aumenti di stipendio sin dal 1º luglio 1908 ».

L'onorevole ministro della marina lo accetta?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito questo ordine del giorno della Commissione accettato dal ministro della marina.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Le promozioni di classe per gli specialisti laureati principali ed i capi tecnici principali della regia marina (Istituto idrografico, direzioni delle costruzioni navali e direzioni di artiglieria e armamenti) e le promozioni di grado negli stessi personali, cioè da specialista laureato di 1ª classe a specialista laureato principale di 3ª classe e da capo tecnico di 1ª classe a capo tecnico principale di 3ª classe, sono conferite esclusivamente per merito.

Le promozioni di classe degli specialisti laureati e dei capi tecnici di 2ª e 3ª classe si fanno un terzo per merito e due terzi per anzianità; il turno di merito precede quello dell'anzianità.

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli specialisti laureati principali di 1ª classe ed i capi tecnici principali di 1ª classe non possono conseguire lo stipendio massimo stabilito dalle tabelle IIª e IIIª annesse all'articolo 1º della legge 5 luglio 1908, n. 366, se non dopo due anni almeno di permanenza dello stipendio minimo; la concessione nello stipendio massimo viene effettuata per anzianità, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 6, primo capoverso, della legge 25 giugno, n. 290.

(È approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### Art. 3.

Le promozioni dei capi tecnici di 2ª classe del Regio Istituto idrografico, in ec-

cedenza al ruolo organico, vengono conferite esclusivamente per merito.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Camera a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CAMERA *relatore*. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

1º Modificazioni alla legge di ordinamento della regia guardia di finanza;

2º Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Coordinamento del disegno di legge sui bacini montani.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, l'onorevole Romanin-Jacur ha facoltà di parlare per coordinamento della legge sui bacini montani.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Onorevoli colleghi, il coordinamento relativo al disegno di legge per i bacini montani, opere di bonificazione, ecc. di cui si è compiuta la discussione stamane è molto breve. Gli articoli sono stati numerati dall'uno al cinquantasei per porre al loro posto gli articoli aggiunti e corrispondentemente modificati e richiamati nei diversi articoli.

Agli articoli 2 e 4 alla parola: *provincia*, si è sostituita la parola: *regione*, in conformità dell'articolo 51, diventato ora 55.

Le tabelle A, B e C, furono corrette in corrispondenza precisa degli emendamenti votati. Non vi sono altre correzioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, queste proposte di coordinamento s'intenderanno approvate. Del resto, le modificazioni alle cifre nella tabella C erano state approvate nella tornata mattutina.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172, e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio;

Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari istituite presso la Cassa nazionale di previdenza degli operai;

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche;

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari;

Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari.

Si faccia la chiama.

**DA COMO, segretario,** fa la chiama:

**PRESIDENTE.** Lasciemo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge sulla istruzione elementare e popolare.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare.

Spetta di parlare all'onorevole Meda il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, affermando il principio che la gestione della scuola primaria debba rimanere funzione comunale, e che conseguentemente non debba tale gestione deferirsi ad altri enti, se non per quei comuni che si rifiutino o risultino incapaci di corrispondere ai precetti della legge ed alle esigenze di un maggiore sviluppo della coltura popolare, passa alla discussione degli articoli ».

**MEDA. (Segni d'attenzione).** Onorevoli colleghi. Prendendo la parola sul disegno di legge diretto a migliorare le condizioni della istruzione elementare e popolare nel nostro paese, io sento oggi minori gli stimoli polemici: l'interruzione d'un giorno, occasionata da un così doloroso evento, ha permesso a tutti noi di raccogliere meglio le cose sentite e lette in un convincimento

sintetico, nel quale io non potrei sperare di indurre mutazioni sensibili: il mio discorso quindi dovrà essere per necessità più che un discorso di battaglia un discorso di spiegazioni. D'altra parte io non ho la pretesa né la illusione di dire cose nuove: dopo le tre relazioni, Daneo, Credaro e Torre che accompagnano il progetto originario e i successivi emendamenti, dopo le discussioni provocate dai voti delle Associazioni magistrali, dopo il largo interessamento della stampa, dopo infine i notevoli discorsi che abbiamo ascoltati, difficilmente si potrebbe recare un contributo originale di studi sulla grave materia: nè voi certamente tollerate che io vi ripetessi argomenti o dati di fatto già noti: sicchè io mi ridurrò ad esprimere il pensiero mio e di alcuni amici intorno alle riforme che attendono la deliberazione del Parlamento, anche a definizione della responsabilità politica che il voto importerà nei singoli rappresentanti del paese.

E sento il bisogno, per sgombrare il terreno da artificiose suggestioni partigiane, di cominciare con una duplice affermazione che risponde del resto alle idee sempre da noi manifestate: in primo luogo che nessun sacrificio e nessun ardimento può essere soverchio quando si tratti di purgare l'Italia dal danno e dalla vergogna che le statistiche le attribuiscono, d'essere cioè tra le nazioni meno progredite in fatto d'istruzione popolare: e poi che in quest'opera riparatrice è fuori di discussione il diritto ed il dovere di intervento per parte del Governo centrale; non foss'altro per il nesso intimo che corre tra il grado di coltura d'un popolo e il suo valore politico-economico nel concerto dei grandi interessi che si agitano su quello che potremmo chiamare il mercato mondiale delle relazioni e delle influenze.

Ciò premesso, era troppo naturale che il legislatore italiano fosse finalmente chiamato ad esaminare con una indagine complessiva i vari lati del problema scolastico; i quali possono ridursi a quattro principali: il personale insegnante; i servizi di funzionamento; le istituzioni integratrici, e infine l'ordinamento amministrativo.

Ciascuno di questi lati fu veduto e studiato dai proponenti dell'attuale disegno di legge: così quanto al personale si è provveduto colle proposte relative alla istruzione magistrale ed al miglioramento degli stipendi e della carriera: quanto ai servizi di funzionamento abbiamo da una parte le

agevolazioni ai comuni intese a metterli in grado di dotarsi di edifici decorosi ed igienici, dall'altra i provvedimenti per le scuole rurali uniche, per i servizi centrali e per l'ispettorato; quanto alle istituzioni integratrici ci sono le scuole per gli analfabeti adulti, quelle da istituirsi nell'esercito e nell'armata, e infine i patronati d'assistenza. Nella serie delle disposizioni sottoposte al nostro giudizio su questi tre lati molte osservazioni saranno a farsi quando verrà l'ora di discuterne particolarmente; e non mi pare che il discuterne potrà essere breve ove si voglia fare opera sicura e diligente e premunirci contro il ripetersi d'uno dei difetti caratteristici della nostra legislazione che è la difficoltà dell'attuazione e il constatarsi in essa di inconvenienti non preveduti o di conseguenze che non erano nella mente del legislatore: so che si vuole affrettare invece, e me ne dolgo, convinto come sono che la fretta d'oggi nel deliberare ci costerà, come in tante altre occasioni è accaduto, ritardi considerevoli nell'eseguire, e forse peggio.

Ma su questi punti non intendo, ripeto, trattenermi: altri lo farà, spero, con ben maggiore competenza specialmente su qualche articolo nel quale si feriscono, evidentemente, pur senza confessarlo, le leggi organiche tuttora vigenti in materia d'istruzione elementare, col restringere sempre più la facoltà di ottemperare all'obbligo della istruzione mediante le scuole private, che pur sono così ampio ed utile sussidio alle scuole pubbliche, e delle quali giudicherei errore sostanziale il limitare lo sviluppo — anche indipendentemente dal rispetto dovuto alla libertà d'insegnamento — proprio nell'ora in cui ci raccogliamo a constatare che il bisogno dell'Italia è quello di moltiplicare le vie per le quali il nostro popolo possa apprendere le nozioni fondamentali della coltura: permettetemi a questo proposito, onorevoli colleghi, di esprimere il dubbio che troppo le preoccupazioni politiche ci abbiano resi sospettosi dell'insegnamento privato; forse una più larga e liberale concezione avrebbe giovato alla istruzione senza nuocere agli interessi generali dello Stato: certo ogni sospetto che si traducesse in misure restrittive e proibitive sarebbe oggi più che mai ingiustificato, oggi che gli anni decorsi e le rinnovate generazioni hanno estinto quasi interamente le ragioni storiche di dissidio politico, assegnando ad ogni forma di attività sociale, che non voglia condannarsi alla sterilità, l'obbligo di fondarsi sul

rispetto e sull'affetto alle istituzioni nazionali. (*Bravo!*)

Questa la nostra risposta ai luoghi comuni che per difendere l'articolo 50 bis — non so se più giacobino o russo — l'onorevole Comandini ha invocato nel suo discorso: che se, come è probabile, essa gli parrà inadeguata, egli potrà utilmente ricordare quella che per noi diede, in un momento di sinerità coraggiosa, l'onorevole Calda interloquendo sulle dichiarazioni del Governo nella tornata del 30 aprile ultimo scorso: nelle parole del suo autorevole collega egli troverà la condanna di tutti coloro che, asserviti ad antichi pregiudizi, combattono contro pericoli imaginari,

Trattando l'ombra come cosa salda.

È invece il quarto lato del problema scolastico quello sul quale mi propongo di intrattenermi, perchè ho il dovere di chiarire e di giustificare su di esso il mio profondo e radicale dissenso: l'ordinamento amministrativo della scuola elementare.

Il disegno di legge lo riassume tutto nella prima parte dell'articolo 2, dove in termini perentori è scritto che al Consiglio scolastico sono affidate *la direzione e l'amministrazione* delle scuole elementari pubbliche dei comuni che non siano capoluoghi di provincia o di circondario.

Qui è necessario liquidare subito un equivoco. Si è proclamato da vari oratori che in fondo la legge non innova nulla nello stato giuridico della scuola: ma in tal caso sarà lecito domandare che cosa significhi l'articolo 2, n. 1: se il legislatore sente il bisogno di creare un corpo speciale a cui deferire *l'amministrazione e la direzione* delle scuole elementari pubbliche, vuol dire che oggi tale amministrazione e tale direzione sono nelle mani di altri: c'è dunque non solo una innovazione, ma una creazione, e tutti gli sforzi oratori rivolti a dimostrare che le cose saranno dopo la legge quel che sono già oggi, si infrangono contro la esistenza di quell'articolo 2, n. 1, che altrimenti sarebbe stato inutile inserire nel progetto.

È noto subito come, sebbene l'articolo 1 dica che il Consiglio scolastico e la deputazione scolastica costituiscono l'amministrazione scolastica provinciale, in realtà si tratta di una amministrazione provinciale soltanto per il territorio al quale si estende la sua giurisdizione, non perchè tragga la sua vita dall'ente provincia o dagli organi di esso: il Consiglio scolastico, (e tanto più la deputazione scolastica) così come è concepito nel disegno di legge, altro non è se

non un organo del Governo centrale, composto in prevalenza di funzionari che traggono la loro autorità da ben altre fonti che non siano quelle da cui la derivano i gestori odierni della scuola, i Consigli comunali cioè e le Giunte municipali; che sono l'emanazione del corpo elettorale, e che invano ci si vorrebbero sostituire coi tre commissari contemplati al n. 10 dell'articolo 1, pensando ai quali vien troppo spontaneo il ricordo del celebre verso di un celebre carne:

Messi lì nella vigna a far da pali.

Ond'è che in sostanza il primo titolo della legge propostaci — e sarebbe ingenuità il contestarlo dopo che la proclamazione ne fu fatta a squilli di trombe vittoriose dai banchi dell'estrema sinistra — attraverso un organismo prettamente burocratico, eppure celebrato come congegno mirabile da uomini e partiti che contro la burocrazia, quando non serve ai loro obbiettivi insorgono tanto volentieri, realizza quell'ideale di statizzazione scolastica, che finora ha sempre avuta contraria la maggioranza della Camera, e che fu combattuto qua dentro, anche soltanto nella passata legislatura da parlamentari insigni, e, quel che più importa, non circondati dal pregiudizio da cui sarà purtroppo (e me ne duole per la bontà della causa) accompagnata la mia opposizione, in ragione delle mie origini elettorali.

Tant'è che io, onorevoli colleghi, non ignoro, come sia diffusa l'opinione che l'essere noi avversi alla statizzazione scolastica derivi dall'unica, o almeno dalla prevalente preoccupazione per le sorti dell'insegnamento religioso: ora ci tengo ad avvertire che, almeno per me, una tale preoccupazione non esiste; certo il disegno di legge può prestarsi a qualche sospetto, che potrà del resto essere rimosso con opportuno emendamento aggiuntivo: ma io non penso che il Governo abbia avuto in animo di pregiudicare per via traversa, quasi di straforo, una questione così importante, sulla quale esso non mancherebbe di provocare in campo aperto la deliberazione della Camera ove credesse di dover modificare lo stato di fatto e di diritto rappresentato dall'articolo 3 del regolamento generale in vigore: ho fede nella lealtà degli uomini che siedono sul banco dei ministri; ho fede nella lealtà dell'onorevole Credaro, il quale, benchè avversario d'ogni insegnamento religioso, non può certo ritenere degno di sè

di eliminarlo con un equivoco, sottraendosi al voto esplicito della Camera; ho fede nella lealtà del presidente del Consiglio, troppo rispettoso delle buone norme costituzionali per consentire che si leda un interesse morale così alto come è quello che la maggioranza del popolo italiano annette alla conservazione dell'insegnamento in questione.

No, onorevoli colleghi; io combatto il primo titolo del disegno di legge per quanto esso apertamente dice; lo combatto in quanto toglie ai comuni la gestione e perchè ritengo che ciò sia offesa ad un principio fondamentale della nostra vita nazionale, e in ogni caso all'indirizzo amministrativo più conforme ai bisogni del paese; perchè ritengo inoltre che ciò non sia reclamato dagli scopi che il Governo si è prefissi colla presentazione del disegno di legge e nei quali la Camera sarebbe unanime a secondarlo; perchè ritengo in fine che ciò susciterà nel paese, o almeno nella parte più progredita di esso, un forte e legittimo malcontento, e acuirà sempre più certi antagonismi dolorosi, che dovrebbe essere cura nostra particolare di rimuovere con illuminate provvidenze ben diverse dal persistente sistema perequatore.

Io sono tra coloro, onorevoli colleghi, i quali hanno profondo il convincimento della necessità che la vita dell'Italia si appoggi e si sviluppi sulla base dei governi locali: convincimento che non può non scaturire dalla conoscenza delle condizioni storiche, etniche e geografiche da cui l'Italia trae la propria personalità, e attinge le proprie inesauribili risorse: è del resto questa anche la impressione che gli osservatori stranieri riportano dallo studio del nostro paese: ricordo sempre a questo proposito un notevole articolo che l'ex ministro francese Hanotaux pubblicava tre anni sono nel *Journal* di Parigi, e che ebbe un'eco viva fra noi: « Un fatto, egli scriveva, colpisce il quale allucea al passato il futuro progresso d'Italia: in Italia, a dispetto di tutto e di tutti la vita rimane locale: e se di questa vita locale che perdura in seno alla vita nazionale si potessero analizzare tutti gli elementi, vi si scoprirebbero certamente uno dei segreti della futura grandezza d'Italia » sentenza preziosa, che è la sintesi del giudizio di quanti intendono le voci delle tradizioni più vive, delle energie più feconde, delle tendenze più sane del nostro popolo, anzi delle nostre popolazioni.

Facile successo oratorio, onorevoli colleghi, ognuno di noi potrebbe conquistare

svolgendo questa tesi: ma io preferisco anzi chè tentare delle variazioni sul costante motivo delle armonie italiane, riprodurre qui le chiare, precise, elevate parole che già in questa Camera hanno risuonato nella seduta del 17 marzo 1907 sempre in materia di amministrazione scolastica:

« Molto bisogna fare per l'istruzione primaria e soprattutto all'azione ed esclusivamente alla finanza dello Stato sarà da adossare il compito del suo incremento; ma alla base dell'organismo scolastico deve rimanere il Comune, poichè sarebbe temerario proposto, per una velleità speculativa, spezzare in questo caso la continuità di quegli istituti tradizionali, che sono il deposito delle facoltà più profonde di un popolo, che assicurano la solidarietà delle generazioni attraverso i tempi.

« È infatti dalla vita locale che nei paesi liberi viene l'impulso allo Stato; è là, che esso trova il pernio della sua potenza, gli elementi dell'equilibrio sociale che in lui si impersona.

« Quando, invece, si inaridissero le fonti perenni della vita locale, quando si sopprimesse la ragione d'essere dei suoi organismi con l'accentramento progressivo di tutte le funzioni di governo nello Stato, questi si ridurrebbe al despotismo d'una mutevole maggioranza parlamentare, temperato soltanto dalle resistenze e dagli appetiti della burocrazia.

« E bisogna pur troppo dire che la storia abbia inutilmente registrato tanto dolorose delusioni, così grandi catastrofi, se, mitigate nell'essenza, ingentilito nelle forme, si rievoca ancora l'ideale giacobino della nazione che, guidata dall'onnipotenza dello Stato, marcia verso il progresso, d'un passo uniforme, senza soffrire ritardatori, nè dissidenti.

« Ed a proposito non sono meglio ispirati coloro che tentano di rimpicciolire la questione, affermando che l'autonomia locale non ne rimarrebbe offesa, perchè in Italia essa non esiste.

« Assurdamente coartata e continuamente insidiata sì, ma grazie ai suoi tenaci spiriti pur ancora vive in Italia la vita comunale e rifulge nell'integrità, nella solerzia, nella abnegazione di tanti suoi cooperatori. Che se, pur troppo, è da lamentare tanta dannosa sua limitazione, tanta ingiustificata sua compressione, non dobbiamo trarne argomento di imbellesco sconforto, di apatica rassegnazione a supreme rinunzie, bensì incitamento a risparmiarle nuove falcidie e ad agevolare le future liberali rivendicazioni ».

Così, onorevoli colleghi, non io, ma l'onorevole Bertolini (*Commenti*), il quale chiudeva con un invito che volentieri ripeto a sintesi del mio discorso su questo punto l'invito a non permettere che il giudizio della Camera sia annebbiato da considerazioni estranee, ma che ciascuno dei deputati ponga in cima al proprio pensiero « la preservazione di quella vita locale, in cui si espande l'anima nazionale, in cui vive il genio e si perpetuano gloriose tradizioni di nostra gente ».

Ah! lo so, onorevoli colleghi, che si irride a noi che ci facciamo assertori di questi principi: dov'è, si rincalza, l'autorità ormai dei comuni sulla scuola; e quale autorità dunque vi affannate a salvare? Dov'è? È nelle leggi organiche scolastiche non mai abrogate. Quale? Quella — poco o molta — che i comuni ancora hanno: ma voi dite che non ne hanno più affatto; ebbene, lasciateci l'autorità che non hanno! (*Oh! oh! all'estrema sinistra*) più modesti e discreti di così non potremmo essere, a costo di riuscire paradossali.

Ma voi, avversari troppo intelligenti, sapete bene che paradossali non siamo; e perciò contraddicendovi spendete poi tesori di eloquenza a giustificare una spoliazione che prima avevate negata.

Una facile obiezione si affaccia. Come conciliare il diritto e il dovere dello Stato alla valorizzazione intellettuale (mi si passi la terminologia) del paese, col mantenimento della gestione scolastica nelle mani dei comuni? Se questi o si rifiutano o si dimostrano incapaci di corrispondere ai precetti della legge che stabilisce l'obbligatorietà dell'istruzione, *quid iuris?*

Onorevoli colleghi, nessuno può esitare nella risposta a questa domanda: ove e finchè un comune risulti in condizione di colpevole insufficienza ad adempiere una delle sue funzioni essenziali, lo Stato gli si surroggi; ciò è fuori di questione; tanto fuori di questione, che secondo me non occorrerebbe fare una legge nuova per dirlo, bastando quanto è disposto genericamente nella legge comunale e provinciale: ma se si pensa che occorra approfittare dell'occasione per fissare norme precise, e magari severe, allo scopo di ben dichiarare, definire e attuare questo diritto e questa mansione del Governo centrale mediante l'azione di appositi organi precostituiti, lo si faccia: non io certo spingerei l'ideale autonomista e decentratore fino ad un eccesso nel quale troverebbe la sua condanna. Ma non a caso

dicevo il primo titolo non rispondente agli scopi sostanziali della legge: il Governo proponente infatti non ci chiede lo spossamento dei comuni in virtù d'un principio teorico, quasi direi aprioristico; no, il Governo afferma che tale spossamento è una delle misure colle quali esso conta di conseguire migliori risultati dalla scuola: ebbene, onorevoli colleghi, noi non dobbiamo dimenticare (è giustizia in confronto dei comuni) che se questi finora non hanno potuto fare tutto quello che per la scuola sarebbe stato utile e magari necessario, si è perchè difettavano di mezzi: lo Stato ha continuamente intensificato l'onere dei bilanci locali, ma non si è mai deciso a riordinare i tributi in modo da consentire a quei bilanci la maggiore potenzialità nella quale trovassero i mezzi per fronteggiare i servizi o nuovi o incrementati: oggi lo Stato assume di destinare, lodevolmente, alle scuole ingenti somme; ma dice aperto ai comuni che non si fida di loro, che vuole erogarle con un organo proprio; non solo; ma che esige, in compenso del sacrificio a cui si sobbarca, una piena rinuncia dei comuni alla gestione scolastica: e in ciò io vedo un eccesso assai più grave ed assai meno giustificato di quello che commetterebbero i comunalisti ad oltranza respingendo sempre e in ogni condizione l'ingerenza dello Stato.

È stata in questa discussione adottata l'autorità dell'onorevole Ciuffelli, il quale nel suo pregevole studio: *La scuola elementare e lo Stato*, che tutti abbiamo letto lo scorso gennaio nella *Nuova Antologia*, ha infatti la pagina letta dall'onorevole Bonomi alla Camera: ma l'onorevole Bonomi ha avuto il torto di fermarsi troppo indietro nella lettura: s'egli fosse giunto in fondo all'articolo dell'onorevole Ciuffelli, avrebbe veduto che le conclusioni di quelle premesse non sono precisamente le medesime che si difendono ora dagli aperti proclamatori della statizzazione; anzi l'articolo si chiude con frasi che non sarà male per l'equità, ripetere alla Camera, e raccomandare ai colleghi dell'estrema: « Non affrettiamoci, così l'onorevole Ciuffelli, a proclamare ed a generalizzare il fallimento delle libertà e delle autonomie comunali, riflettendo che se ciò fosse vero dovremmo togliere agli elettori ed ai comuni i diritti che hanno, apprestare leggi d'eccezione, e ristabilire in Italia l'ineguaglianza politica. (Bravo Ciuffelli! a destra — *Ilarità a sinistra*).

In questa lubrica china dobbiamo in-

vece muovere passi lenti e cautissimi non maggiori di quelli che veramente occorrono, senza lasciarci fuorviare dal chimerico pensiero che, laddove nulla possono gli amministratori del comune, tutto riescano a fare quelli governativi ». (*Bravo!*)

Senonchè, onorevoli colleghi, giunto a questa conclusione, io mi sento sussurrare all'orecchio una voce che ho raccolto in questi giorni da parecchi; una voce di scetticismo utilitario, che vorrebbe essere la voce della realtà, supremo criterio, si afferma, col quale regolarsi nel Governo; è la voce che ci ammonisce essere tutto un idealismo sognatore il nostro, mentre la verità è che, specie nel Mezzogiorno d'Italia, i comuni non tengono al diritto che noi difendiamo per loro e saranno invece felicissimi di vedersi esonerati dal peso e dalle cure di provvedere alla scuola.

Se la voce fosse vera, ne avr i come italiano, doloresommo, perchè considererei danno grande per il mio paese il raffreddarsi che in esso facessero gli strati vitali del sentimento e della tradizione municipalista: comunque la mia smentita per essere onesta, non può estendersi oltre le regioni che conosco, direttamente e da vicino, ma tale conoscenza mi consente di dichiarare che la voce insidiosa è destituita di autorità, perchè i comuni delle nostre regioni lungi dal rassegnarsi ad essere privati dall'ufficio di educare ed istruire i figli dei loro cittadini, considerano questo ufficio come il più degno della loro attività, e mal sopporterebbero nuove falcidie — tante già sotto vari titoli ne vennero praticate! — alle facoltà proprie di un forte governo locale. E poichè l'esempio può essere in certi casi assai più persuasivo d'ogni discorso, permettete onorevoli colleghi che io, deputato di un circondario tra i più progrediti d'Italia, vi ricordi qualche nome e qualche cifra.

Pensate che nella provincia di Milano, cinque soli comuni sfuggirebbero allo spossamento; e cioè Milano, Lodi, Monza, Abbiategrasso e Gallarate: ebbene, in questi cinque circondari sono numerosissimi i comuni che in fatto di gestione scolastica non solo nulla hanno a rimproverarsi, ma si sono acquistate insigne benemerenz: basti citare nel circondario mio, quello di Gallarate, i comuni di Busto Arsizio, di Legnano, di Saronno, di Rho, di Somma Lombarda, ciascuno dei quali è certo più importante di tanti capiluogo di circondario d'altre provincie; per non esporre qui se non i dati più impressionanti, gioverà che la Camera

sappia come Busto Arsizio, sede di Tribunale e di scuola tecnica pareggiata — benchè non capoluogo di circondario — abbia speso in meno di un decennio circa un milione in edifici scolastici magnificamente arredati; essa ha assunto pel governo delle sue scuole fiorentissime ed esemplari quattro direttori; ha caricato sul bilancio, pei 75 insegnanti, la loro quota di ricchezza mobile e di monte-pensioni; fu insignita della medaglia d'oro dei benemeriti della istruzione dal Ministero; ha approvato ora un regolamento scolastico che, elevando i minimi legali di stipendio e concedendo il pareggio alle insegnanti delle classi femminili, porta con aumenti triennali gli stipendi netti a lire 1,800 senza pregiudizio di altri eventuali miglioramenti provenienti da disposizioni legislative, e concede a pensionandi in più della somma liquidata dal monte-pensioni, il godimento, vita naturale durante, di tutti gli aumenti legali sessennali del decimo cumulati durante la carriera, assumendo altresì l'onere della ricchezza mobile sulle pensioni liquidate.

Orbene la città di Busto Arsizio vedrebbe domani cancellata la pagina più bella della sua più recente amministrazione, e nel fervore del proprio sviluppo civile ed economico, si sentirebbe colpita dall'interdizione per opera di una legge, la quale agli eletti del popolo sostituirebbe come gestori delle sue scuole, un gruppo di funzionari, quelli stessi che contemporaneamente dovranno curarsi delle parecchie centinaia d'altre scuole sparse in tutta la provincia; Busto Arsizio, che qualcuno ha battezzato la Manchester italiana, sarebbe classificata al disotto delle immobili borgate agricole che in altre provincie per avventura hanno l'onore di essere capiluogo di circondario. Unica consolazione, *solatium miseris*, le rimarrebbe il sapere che ugual sorte toccherà, oltrechè a tanti vicini centri di vita intensa e feconda, a comuni lontani e pur essi colpevoli di non albergare una sottoprefettura, quali San Pier d'Arena popolosa di cinquantamila abitanti, Prato che supera tale cifra, Chieri con 15,000, Sestri ponente con 21,000, Cavarzere con 20,000, Mestre con 15,000, Budrio e Bondeno con 18,000, Cento con 20,000, Argenta con 21,000, Città di Castello con 27,000, Cortona con 30,000: e potrei proseguire per un pezzo elencando i comuni italiani che superano la cifra — termine adottata dalla Commissione per concedere ai comuni capiluogo di rinunciare alla propria autonomia, cifra

che, pur nel suo valore empirico, avrebbe almeno potuto essere adottata piuttosto come condizione per concedere ai comuni non capiluogo di conservare l'autonomia stessa, in quel poco che ancora ne sopravvive.

Onorevoli colleghi; dopo questi riflessi, non credo di dovervi più oltre intrattenere sull'argomento: sono convinto di avere, dimostrando l'inaccettabilità del primo titolo del disegno di legge, interpretato la volontà della grande maggioranza dei comuni italiani; che se una parte di essi anelasse invece, come si asserisce, ad essere liberata dalle cure della scuola, non sarebbe questa una ragione sufficiente per trattare alla stessa stregua tutti gli altri comuni che tale liberazione considererebbero come un esautoramento ed una offesa immeritata; nè per verità io arrivo a comprendere quale risultato conseguiremmo se nell'atto in cui annunciamo il nostro proposito di snidare l'analfabetismo, rinunciassimo ad avere cooperatori nella santa impresa gli enti locali, rompendo il ponte che oggi unisce la casa della scuola colla casa del comune, isolandole quali l'una dall'altra.

Oh! c'è il patronato scolastico, sì; una grande illusione, onorevoli colleghi, un istituto a cui temo assai siano per essere riservate le misere sorti toccate al patronato per i liberati dal carcere, (*Si ride*) intorno al quale ci ammaestrò il collega onorevole Caccialanza nella recente discussione sul bilancio dell'interno; dove non c'è la responsabilità ivi non si determina l'iniziativa; è una legge costante delle azioni umane, che domina nella collettività del pari che negli individui.

Cosicchè, onorevoli colleghi, a me non resta se non augurare che la Camera sia chiamata a votare il passaggio alla discussione degli articoli sopra un ordine del giorno il quale, in una qualsiasi forma, affidi che il titolo primo sarà per essere radicalmente modificato in conformità alle considerazioni che ho avuto l'onore di esporre con efficacia certo inferiore alla sincerità, ma colla viva fiducia di avere dimostrato la ragionevolezza e la giustizia della nostra opposizione; opposizione che non è contro il Ministero o contro il ministro, (*Commenti*) e tanto meno contro il complesso della legge, bensì, mi preme di dirlo e di affermarlo ancora una volta, contro quelle disposizioni di essa che pretendono di rinforzare la scuola indebolendo il comune; cioè come chi dicesse di rinforzare il cervello di un

organismo indebolendone il cuore. (*Vivissime approvazioni — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera.

**FERA.** Sono veramente lieto ed orgoglioso che l'onorevole Credaro abbia potuto portare in discussione l'attuale disegno di legge che risponde ai voti della coscienza nazionale ed alle gloriose finalità del partito cui egli è iscritto. Il partito radicale non decampa nè innova sui termini del problema scolastico in rapporto alle tradizioni dottrinali e pratiche che costituiscono la parte essenziale del programma politico pei fini di cultura.

La idea democratica italiana che prima avvampò le anime per la conquista della libertà e che oggi le muove per la ricerca dell'uguaglianza, fu sempre sostanzialmente rivolta prima a costituire l'unità della patria e poi essa tende da quarant'anni a creare l'unità morale della coscienza nazionale, cancellando dolorose differenze di regioni e di classe.

E pertanto fu mai vacillante e vano il proposito di Agostino Bertani che fin dal dicembre 1883, solennemente segnava i capisaldi del nostro programma con queste parole: « L'Italia è ormai preparata ad avere in mano dello Stato le scuole primarie: in esse uniformità e disciplina; nella scuola superiore, libertà e varietà d'insegnamento ».

E questi pensieri rispondevano al sentimento che riponeva la fortuna della patria nella libera esplicazione della sovranità nazionale, che aveva eliminato le secolari divisioni e che doveva ulteriormente vincere gli odiosi conati di separatismo e le risorgenti ostilità dei poteri caduti, talvolta falsamente occultati negli espedienti delle autonomie comunali.

L'onorevole Meda oggi, con industria sottile e, talvolta, insidiosa, ha creduto di dare risposta categorica a quelli che egli ha chiamato luoghi comuni dell'onorevole Comandini, in rapporto alla giustificazione di quell'articolo giacobino 50 bis, ove si fissa la vigilanza dello Stato sulle scuole private e si appellava, contro l'onorevole Comandini, alle parole che l'onorevole Calda aveva pronunciato qui nella Camera nella seduta del 30 aprile. Consenta la Camera e consenta l'onorevole Meda che io ritorni su questo punto e dia una risposta che penso esauriente.

Egli dice che sono forse vane le preoccupazioni e le diffidenze perchè ormai, pas-

sati gli anni, nelle nuove generazioni, si sono spenti i dissidi fondamentali e storici e che ogni attività politica deve svolgersi sulla base del rispetto e dell'affetto alle istituzioni nazionali. Ebbene, onorevole Meda, devo dirle che il dissidio ancora persiste tra il pensiero politico che ella rappresenta e il pensiero politico nostro. (*Commenti*).

*Voci.* Bella novità!

**FERA.** È vero, onorevole Meda, l'onorevole Calda, nella seduta del 30 di aprile, si riferiva ai pericoli per i quali potesse temersi l'insidia all'unità territoriale e politica della patria; ed è questo momento storico separato; ma l'onorevole Calda non teneva in conto il pericolo che può esservi ancora, più terribile ed insidioso, della minaccia all'unità morale della coscienza nazionale. (*Ooooh!*)

Il vecchio clericalismo aveva per nota caratteristica la rivendicazione temporale, l'adesione alla protesta e alla rivendicazione per il potere territoriale perduto. Il nuovo clericalismo si avvanza come un baluardo rigido delle istituzioni che vorrebbe purgare degli errori rivoluzionari e che dovrebbero garantire gli interessi religiosi e le gerarchie cattoliche. (*Bravo! all'estrema sinistra — Rumori a destra*).

È precisamente per questo, onorevole Meda, che il partito che ella rappresenta si affanna a sottrarre alla vigilanza dello Stato la scuola privata ed è qui il particolare interesse della Chiesa come organismo religioso e politico, che vuole allearsi e rinforzarsi con lo Stato per mantenere la sua rigida concezione.

E lo Stato moderno, lo Stato italiano non può prestarsi a quest'opera di collaborazione spirituale, perchè verrebbe a negare la ragione storica della sua esistenza, verrebbe a negare la sua suprema funzione di tutela.

Che cosa ne avverrebbe di quella libertà di coscienza individuale, il nodo delle costituzioni moderne, se la Chiesa e lo Stato si stringessero assieme a deformare l'anima infantile con il precetto cattolico assoluto ed immutabile? (*Commenti — Rumori a destra ed al centro*).

Noi dunque manteniamo tutto il nostro entusiasmo e manifestiamo l'adesione incondizionata al disegno di legge, che ci sta davanti, non soltanto negli essenziali dettagli tecnici, ma principalmente nello spirito che lo informa.

E ci sia permesso di rilevare come nel

giro del discorso e nella linea del pensiero che l'onorevole Meda ha espresso, un equivoco si annidi e ne distrugga tutta l'efficacia e tutta la sincerità.

L'onorevole Meda non contesta il diritto dello Stato ad intervenire per la funzione di integrazione e di vigilanza, ed arriva financo a dire che egli consente allo Stato lo spossamento del comune, la completa sostituzione ai comuni che non hanno adempiuto ai loro uffici.

Dunque l'onorevole Meda è inconsequente se pone in principio il diritto di intervento dello Stato per l'insegnamento primario onde tutte le classi sociali possano partecipare al beneficio comune della cultura sino al grado di cittadinanza consapevole. E che valgono allora tutte le continue querimonie e le continue querele nei rapporti dell'autonomia comunale? Si potrebbe parlare di ferita all'autonomia comunale ed all'autorità paterna nei rapporti della istruzione primaria, se non si premettesse questo supremo diritto dello Stato.

Ed è stata costante tendenza del pensiero politico italiano, di considerare l'istruzione primaria come essenziale funzione dello Stato e di ritenere che soltanto gli ulteriori perfezionamenti nella scuola secondaria ed universitaria possano deferirsi all'iniziativa privata; perchè specie nei primi anni si è tenuto che attendesse lo Stato alla educazione per mantenerla volta ad un ideale di libertà morale e razionale che sarebbe insidiata da qualunque tendenza confessionale.

Che cosa è mai questo disegno di legge che ci sta dinanzi? Esso riassume ed esprime amministrativamente e finanziariamente un sistema che in processo lento si è costruito per l'urto delle esigenze sempre più imperiose progressivamente e per la deficienza economica e didattica sempre più palese.

La storia delle provvidenze legislative dal 1859 ad oggi prova che lo Stato, in crescenti interventi finanziari ed in cautele sempre più larghe, ha esplicato interventi per la scuola primaria, che intristiva nella imperfetta struttura economica e didattica dei comuni.

E di tempo in tempo le attribuzioni di vigilanza molteplici furono riferite agli organi provinciali che svolgevano la loro azione direttiva attraverso le resistenze locali e le imperfette strutture amministrative. Con felice criterio di continuità e con vigoria civile di propositi, si propone adesso la

sistemazione dei servizi centrali e provinciali, senza spezzare il circolo delle pubbliche funzioni e rafforzandone i congegni, in basso con le istituzioni effettive e tecniche comunali e magistrali, ed in alto con la vigilanza ed i controlli delle amministrazioni centrali.

Qui dunque non si tratta di distruggere autonomie o di creare accentramenti. Tutto il proposito si riassume in un riordinamento, che ha base e conforto in capacità tecniche ed in strutture sempre più perfette ringagliardite da mezzi finanziari corrispondenti al bisogno urgente ed improrogabile.

Ed è per questo che io non ho inteso come e perchè ci debba essere questa protesta in nome delle autonomie comunali.

L'onorevole Meda ha osservato che è doloroso che si possano e si debbano raffreddare gli strati del sentimento municipalista in Italia. Ed anzi egli esprimeva dolore per il Mezzogiorno d'Italia, se è vero quello che si racconta: che, cioè, i comuni del Mezzogiorno d'Italia sentano il bisogno di essere esonerati dalle cure scolastiche.

Orbene, onorevole Meda, io che sono rappresentante del Mezzogiorno non so intendere il dolore che ella esprime per questo fenomeno delle mie contrade. Le dirò anzi che di questo sono veramente orgoglioso.

Il Mezzogiorno d'Italia ha avuto sempre anima essenzialmente unitaria. Ed a questo ha sacrificato nel corso dei secoli, con sacrifici veramente forti e con straordinari eroismi.

E, pur riportando il pensiero alla gloria dei comuni italiani, io non posso, onorevole Meda, non dirle che precisamente nei dissidi municipali, nei contrasti di Stato a Stato, di città a città, quei dissidi che potevano anche essere di due comuni

che un muro ed una fossa serra

si ritrovò sempre il danno e la vergogna d'Italia.

Contro i dissidi regionali e contro i dissidi cittadini, veramente suonava la rampogna dantesca.

Ma, onorevole Meda, per un istante, potremmo fermarci sul valore delle autonomie comunali: potremmo studiarne l'essenza nei rapporti storici, giuridici e pratici, e potremmo, fino ad un certo limite, consentire nel suo pensiero, se la situazione storica d'Italia non fosse completamente mutata pel fenomeno civile dei nostri giorni in cui telefoni, telegrafi e ferrovie uniscono

sempre più paesi a paesi ed il criterio dell'eguaglianza prevale sempre più nella pubblica coscienza.

Ella può portarsi col pensiero alle tradizioni storiche, gloriose; ma dimentica assolutamente l'opera livellatrice delle rivoluzioni e le conseguenti trasformazioni sociali. E, giuridicamente, sa ella dirmi che cosa valga l'autonomia comunale in uno Stato a tipo unitario, quale è il nostro? Saprebbe ella dirmi come il vero concetto e la vera essenza della autonomia comunale possano coordinarsi col criterio della unità e della sovranità dello Stato? E, praticamente, mi dica un po' che cosa valga l'autonomia comunale nei rapporti dell'istruzione primaria!..

Il processo organico legislativo è stato precisamente questo: d'integrare perennemente la funzione della scuola con l'intervento dello Stato.

Nella magistrale relazione dell'onorevole Daneo abbiamo trovato la traccia precisa e perspicua di questo svolgimento.

Dopo la legge del 1859, con le leggi del 1876 e del 1886, lo Stato intervenne per gli stipendi dei maestri elementari; successivamente, per lo stato giuridico, con la legge del 1903, ed ancor più precisamente nel 1904, mercè quella legge che si deve alla mente alacre, allo spirito ardente di Vittorio Emanuele Orlando; infine, con la legge del 1906, sul Mezzogiorno, che si deve al concorde proposito degli onorevoli Sonnino e Giolitti.

Dunque, onorevole Meda, questo processo lento, per cui i comuni vengono ad essere spogliati d'iniziativa, d'attribuzioni, le quali vengono deferite al Governo centrale, che agisce con organi propri ed indipendenti, è fatale, necessario, ed è confortato dalla dottrina più squisita. Ed allora, mi pare che sul criterio centrale della legge vi sia un accordo sostanziale che non sparisce per le limitazioni e per le insidie del gruppo cattolico.

Quest'accordo di tutte le parti della Camera, sta nel diritto d'intervento dello Stato; sta nella facoltà che ad esso si concede di sostituirsi ai comuni quando essi non adempiano ai loro doveri.

Ebbene, che cos'altro questo disegno di legge attua nell'organizzazione che è contenuta nel titolo primo del disegno stesso? Noi riconosciamo, per l'essenza di questa funzione scolastica, eminentemente statale, che questo disegno di legge non può essere che una tappa; ma la tappa che oggi si segna non può essere distrutta ed il cam-

mino non può essere arrestato dalle critiche vane ed astiose. E se vi è la disposizione illustrata nella relazione dell'onorevole Daneo e successivamente in quella dell'onorevole Credaro e dell'onorevole Torre, che riconosce come alcuni comuni, per la costituzione speciale economica più forte, per la capacità civile che sorge dal movimento più alto di idee, per i controlli più squisiti della pubblica opinione, sono più adatti alla funzione scolastica e, con una presunzione, che, a nostro avviso, rappresenta la formula più felice, si è stabilito che precisamente questi debbano essere sottratti alla direzione ed all'amministrazione dell'organismo scolastico provinciale: ciò non inficia, nè turba l'economia della legge e il principio informatore.

Qual'è il criterio che invece si vuole opporre a questa formula così felicemente escogitata dal ministro proponente onorevole Daneo, dal suo successore, onorevole Credaro, nelle giudiziose correzioni e dalla concorde opera della Commissione parlamentare? O il criterio della popolazione, o il criterio del merito o il criterio della percentuale dell'analfabetismo che abbiamo visto in un ordine del giorno presentato dall'onorevole Carlo Ferraris. Ed allora mi si consenta di esprimere l'avviso che la formula meno ambigua è precisamente quella che è consacrata in questo disegno di legge, Non mi occupo di analizzare il criterio della popolazione da sostituirsi a questo criterio di presunzione per i capoluoghi di provincia e di circondario e non mi fermerò neanche a dimostrare quello che c'è di stranamente teorico nella disposizione che vorrebbe mettere in questa legge l'onorevole Carlo Ferraris. Mi attengo soltanto al criterio del merito, onorevole Meda, perchè esso mi pare abbia avuto nel suo discorso il conforto di argomenti e di esempi. Ma io mi domando come potrà stabilirsi con criteri che siano veramente positivi e pratici quale sia fra tutti i comuni quello che abbia corrisposto ai voti della legge, interamente ed efficacemente.

Ella mi ha fatto cenno e ricordo del suo circondario di Gallarate e dei comuni che lo compongono; ma io vorrei chiederle francamente e sinceramente se i comuni componenti il suo circondario abbiano veramente corrisposto a tutte le esigenze ed a tutti gli impegni che le leggi prescrivevano; io vorrei domandarle categoricamente quale sia la popolazione scolastica dei comuni che compongono quel circondario; vorrei chie-

derle il numero delle scuole che in quei paesi ci sono per vedere se quei comuni che ella a titolo d'onore enunciava abbiano veramente corrisposto ai doveri e agli impegni che le leggi imponevano, perchè una verità io vorrei qui affermare, onorevoli colleghi, cioè che nei rapporti dell'istruzione primaria per le nostre disposizioni legislative vigenti, nessuno dei comuni italiani ha degnamente corrisposto non soltanto... (*Rumori a destra*).

CAMERONI. Ma non è vero! È una vergogna! È falso!

FERA. ... non soltanto nei rapporti dell'istruzione elementare, ma della organizzazione definitiva di quella scuola popolare, che è ancora un vano desiderio di tutti coloro i quali vorrebbero la rigenerazione e la elevazione veramente morale del popolo italiano per poterlo portare al grado di tutte le altre nazioni civili.

Ecco dunque perchè, onorevoli colleghi, noi pensiamo che il presente disegno di legge risponda non solo alle aspettative della coscienza nazionale, non solo alle esigenze dei diversi partiti, ma ai risultati di tutte le ricerche che sono state fatte nei rapporti amministrativi e nei rapporti finanziari. E non vorrò tralasciare il ricordo di quella inchiesta che non ha guari veniva ad essere completata da molti nostri egregi colleghi insieme ad altissimi funzionari, di quella relazione di inchiesta sulla Minerva che in un volume pregevolissimo, concernente la posizione finanziaria della istruzione secondaria universitaria e primaria, e nel volume sull'ordinamento dei servizi ha pagine veramente mirabili. Pagine in cui viene ad essere segnato l'obbligo dello Stato nei rapporti della istruzione primaria, ove si esprime il voto della necessità dell'avocazione. Onde questo disegno di legge riassume ed integra precisamente il voto di tutti i competenti, i quali hanno potuto constatare come oramai si imponga al Parlamento l'obbligo imperioso di portare a compimento questo disegno di legge, che rappresenta lo sforzo più poderoso per debellare l'analfabetismo che insidia la coscienza italiana.

E non mi piace, onorevoli colleghi, di insistere ulteriormente nell'analisi dei particolari di questo disegno di legge, analisi che meglio sarà fatta nella discussione degli articoli.

Il compito mio oggi era soltanto la espressione finale di adesione alla organizzazione che specialmente si racchiude nel titolo primo, quel titolo primo che viene ad essere

terribilmente avversato. E mi permetterò, concludendo il mio povero discorso, di dire che non è vero che noi vogliamo rafforzare la scuola indebolendo il comune, pretesa assurda come di chi volesse rafforzare il cervello di un uomo indebolendone il cuore.

Noi vogliamo non legate più le sorti della scuola alle competizioni amministrative del Comune, noi non vogliamo legate le sorti della scuola alle povere pulsazioni aritmiche della vita comunale, noi invece vogliamo possibilmente legarle alle pulsazioni poderose dell'anima nazionale. E così crediamo di non averla indebolita ma di averla rafforzata, quando avremo circondato la scuola di tutte le simpatie della patria, quando alla scuola stessa avremo consacrato i contributi finanziari che il bilancio dello Stato può dare.

Su questo disegno di legge noi possiamo scrivere la epigrafe suggestiva che è nelle parole di Giuseppe Mazzini, che cioè la questione vitale dei nostri giorni è principalmente una questione di educazione, che senza la educazione nazionale non può esistere uno Stato forte. E non soltanto con le imprese militari, con la forza si accresce la prosperità di un paese. Le diuturne ed utili fatiche del maestro hanno la virtù grande di svegliare nelle anime delle giovani generazioni le energie atte a garantire la integrità della patria contro tutti i nemici ed a schiudere dinanzi a loro inaspettati orizzonti di benessere e di gloria.

La patria nostra ha nella storia una missione eterna di civiltà. Ma essa non può compierla se non raccoglie e non suscita tutte le sue energie per liberarsi dall'onta dello analfabetismo e da le insidie occulte del passato. (*Vive approvazioni — Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Spetterebbe ora di parlare all'onorevole Ciccarone.

*Voci.* A domani! a domani!

PRESIDENTE. Rimetteremo a domani il seguito di questa discussione.

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma pervenutomi oggi:

« Compiacciasi l'E. V. di farsi interprete dei sentimenti di gratitudine di Roma verso la Rappresentanza nazionale che volle associare il proprio lutto per la perdita di uno dei suoi più illustri membri a quello della

cittadinanza romana che all'alta mente ed al cuore generoso di Pilade Mazza aveva con ferma fiducia affidata la cura degli interessi della patria.

« *Il pro-sindaco: TONELLI* ».

### Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Credo mio dovere far presente alla Camera lo stato di fatto dell'ordine del giorno, perchè tutti gli onorevoli deputati, che credono, come credo io, che si debba portare a buon termine la discussione del disegno di legge per la scuola, si persuadano di una cosa, e cioè: che è impossibile continuare in questo sistema di incastrare continuamente altri disegni di legge (*Benissimo!*) nell'ordine del giorno, facendo credere al Presidente e al Governo che non daranno luogo a discussione, mentre poi al mattino io trovo addirittura fascicoli di emendamenti. (*Benissimo! — Bravo!*)

Ricordo che per le sedute antimeridiane abbiamo:

Seguito della discussione del disegno di legge per le ferrovie di Basilicata e Calabria;

Riordinamento delle scuole italiane all'estero;

Riordinamento del casellario giudiziario;

Istituzione della banca centrale della cooperazione e del lavoro.

Per le sedute pomeridiane poi abbiamo:

Interrogazioni; Votazione segreta dei disegni di legge, approvati oggi; poi quattro o cinque disegni di legge di carattere amministrativo, maggiori assegnazioni, autorizzazioni ecc.; una proroga per concessione di mutui scolastici e finalmente: Seguito della discussione del disegno di legge: provvedimenti per la istruzione elementare e popolare.

Tutto ciò per deliberazioni già prese dalla Camera.

Ora, che ho esposto alla Camera questo stato di fatto, do facoltà di parlare sull'ordine del giorno all'onorevole Badaloni.

**BADALONI.** Io debbo pregare la Camera di inscrivere all'ordine del giorno della prima seduta antimeridiana un disegno di legge, che risponde ad un interesse generale ed urgente, e che richiederà brevissima ora, il disegno di legge per modificazioni alla tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.

Un altro disegno di legge, che pregherei fosse posto nell'ordine del giorno delle se-

dute antimeridiane, è quello intitolato: Disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cabrini ha facoltà di parlare.

**CABRINI.** Vorrei ripetere la raccomandazione già fatta l'altro giorno dall'onorevole Galli, e che cioè non venga più oltre differita, accelerandosi altri disegni di legge, la discussione di quello sul riordinamento delle scuole italiane all'estero.

*Voci C'è già.*

**CABRINI.** Che ci sia, sta bene, ma che non venga postergato oltre con la iscrizione prima di altri disegni di legge. Anche la settimana passata è stato differito, perchè si diceva che i disegni di legge che gli si mettevano avanti non avrebbero portato discussione, ed abbiamo visto quello che è successo!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Centurione.

**CENTURIONE.** Vorrei rivolgere viva preghiera all'onorevole Presidente affinché voglia mettere al più presto all'ordine del giorno la domanda di autorizzazione a procedere contro di me, affinché la Camera possa deliberare su di essa prima di prendere le vacanze.

È una cosa presto fatta. (*Commenti animati.*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Caso.

**CASO.** Vorrei pregare l'onorevole Presidente di volere porre all'ordine del giorno lo svolgimento di una mia proposta di legge per la costituzione di consorzi rurali di custodia nel Mezzogiorno e nella Sicilia.

**PRESIDENTE.** Non so a che cosa servirà...

**CASO.** È per guadagnar tempo; sono pronto a rinunciare anche a parlare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mezzanotte, ha facoltà di parlare.

**MEZZANOTTE.** Vorrei pregare la Camera, e per essa il nostro illustre Presidente, di voler mettere all'ordine del giorno di domani il disegno di legge per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

È indispensabile perchè si tratta di dover fare dei concorsi, e non verrebbe più in tempo.

È una legge che non porterà discussione, tanto più che Governo e Commissione sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alfredo Capece Minutolo ha facoltà di parlare.

CAPECE-MINUTOLO ALFREDO. Vorrei chiedere alla Camera di inscrivere all'ordine del giorno delle sedute mattutine, dopo il riordinamento delle scuole all'estero, il disegno di legge per l'istituzione di una tassa di soggiorno a favore dei comuni centri di cure climatiche.

Questa domanda la faccio a nome anche di molti colleghi.

GUARRACINO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Purchè non passi avanti al riordinamento del casellario centrale giudiziario.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasquale Libertini ha facoltà di parlare.

LIBERTINI PASQUALE. Chiedo che si iscriva nell'ordine del giorno il disegno di legge per modificazioni alla legge sulla Camera agrumaria di Messina. È urgente.

DELL'ARENELLA. No, che non è urgente: c'è una contro relazione che non è ancora stampata.

PRESIDENTE. Anche a me pare che non sia opportuna ora questa iscrizione, tanto più che la relazione della minoranza è ancora in stamperia.

MURATORI. E poi porterà una lunga discussione.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La prima domanda dell'onorevole Badaloni incontra il pieno gradimento del Governo, il quale non sente mai eccitazioni che a spendere, ed è lieto che da quella parte della Camera gli vengano eccitazioni a tassare. (*ilarità*). Io accetto quindi a nome anche del mio collega delle finanze che subito dopo la legge sulle scuole italiane all'estero...

BADALONI. Ma subito dopo...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, sì, subito dopo... Ancora dura il sospetto?... subito dopo si metta questa legge che, trascinandosi sino a novembre, non chiarirebbe interessi che è bene invece siano chiariti subito. Se si debba o no imporre una tassa nuova sullo zucchero, è cosa che deve decidersi subito e che non si può lasciare indecisa per tanto tempo. Quindi, ripeto, su questo io credo che siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile

APRILE. Torno a raccomandare la iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge per conversione in tombola della lotteria a favore della Lega navale. Non porterà discussione neanche di un minuto.

PRESIDENTE. A me pare che il presidente del Consiglio avesse parlato chiaro: egli disse che, una volta esaurito l'ordine del giorno da lui presentato, non si sarebbe ricusato a nessuna iscrizione fino a che la Camera continui i suoi lavori.

APRILE. Ma questo ferisce interessi privati.

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Muratori.

MURATORI. Io proporrei anzitutto la soppressione per domani delle interrogazioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ma, onorevole Muratori, in queste condizioni riesce difficile interrogare la Camera...

MURATORI. Ma la Camera è unanime in questo.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

CELLI. Prego l'onorevole Presidente di far discutere sollecitamente anche il disegno di legge n. 66 dell'ordine del giorno d'oggi...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ci penseremo più tardi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Chiedo che resti ferma per la seduta mattutina la legge per le ferrovie Calabro-Lucane.

Voci. Ma non c'è dubbio! (*Rumori*).

LUCIFERO. Sicuro... perchè l'onorevole Badaloni ha proposto che nella prima seduta antimeridiana si mettano all'ordine del giorno altre leggi.

Voci. Ma dopo di quella!... dopo!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Io chiedo che sia posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute il disegno di legge che è iscritto al numero 62 per « provvedimenti per le biblioteche e modificazione all'Editto sullastampa del 26 marzo 1848 » (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, l'onorevole Da Como.

DA COMO. Chiedo che sia messo all'ordine del giorno fra uno dei primi il disegno di legge iscritto al numero 70 per la « costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, a Padova, a Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona ».

Si tratta di convenzioni che devono avere la loro esecuzione, e che potrebbero portare dei pregiudizi, non approvandosi in

tempo il disegno di legge. Sono città che attendono gli edifici postali; e d'altronde si tratta di un disegno di legge che non porta discussione di sorta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Progo gli onorevoli deputati di fare un po' di silenzio.

Le proposte di maggiore importanza sarebbero queste: quella dell'onorevole Badaloni per il disegno di legge che modifica la «tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno», che dovrebbe passare alle sedute antimeridiane, dopo le scuole italiane all'estero.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Esaminiamole una per volta, onorevole Presidente; altrimenti ci confonderemo stranamente...

PRESIDENTE. L'onorevole Badaloni ha proposto che sia messo all'ordine del giorno anche il disegno di legge che riguarda la Cassa depositi e prestiti.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa legge è così benefica ed è così attesa, come un vantaggio, dai comuni, che io direi che, dopo l'amaro dello zucchero, possiamo ben mettere il dolce della Cassa depositi e prestiti.

Così l'onorevole Badaloni è compensato.

PRESIDENTE. L'onorevole Centurione chiede che sia messa all'ordine del giorno la domanda a procedere contro di lui.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Caso ha chiesto lo svolgimento di una sua proposta di legge.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Caso mi ha promesso che non la svolgerà: si tratta quindi soltanto di prendere atto della sua proposta. Ora a tanta sobrietà io credo che non si possa rispondere che con l'adesione.

PRESIDENTE. Segue poi la proposta dell'onorevole Mezzanotte.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per quel che chiede l'onorevole Mezzanotte la gentilezza dell'animo nostro non può opporsi. Si tratta della scuola di musica di Santa Cecilia, e non c'è disputa possibile: scadono i termini e in mezzo al calore di tante discussioni stridenti, diamogli il consenso per questa armonia.

PRESIDENTE. L'onorevole Rava...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il mio amico Rava fa una domanda che non può essere respinta dalla Camera italiana. Il Senato ha votata una legge che dà obblighi agli autori e arricchisce

le nostre biblioteche. Si discuterà in pochi minuti ed è un'opera di civiltà.

Quindi credo che si possa mettere nell'ordine del giorno.

Poi la Lega navale, e poi basta! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. V'è poi l'altra richiesta per il disegno di legge sulla tassa di soggiorno...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mettiamo anche questo nell'ordine del giorno delle sedute pomeridiane, dopo gli altri.

DA COMO. Io insisto nella mia proposta, onorevole Presidente; cioè che sia posto all'ordine del giorno immediato, la discussione del disegno di legge che porta il numero 510. E esso riguarda la costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici in importanti città, ed è ben che sia approvato prima delle vacanze. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io consento completamente con l'onorevole Da Como sulla urgenza di questo disegno di legge.

Ma questa non è l'ultima seduta; abbiamo già caricato di molto l'ordine del giorno di domani. Prendo impegno con l'onorevole Da Como che c'intenderemo domani sera.

PRESIDENTE. Io debbo poi raccomandare un po' di moderazione, perchè vi sono ancora i bilanci di assestamento.

MURATORI. Insisto nella mia proposta di omettere lo svolgimento delle interrogazioni nella seduta di domani.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Sta bene, dal momento che c'è l'unanimità della Camera. Resta inteso che domani non si faranno interrogazioni.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Onorevole presidente del Consiglio, non ho obiezioni da fare contro nessuna delle leggi che si desidera siano poste all'ordine del giorno. Per conto mio sono disposto a rimanere a Roma finchè la Camera desidera continuare i suoi lavori. Ma poichè si vede che si prendono delle ipoteche e dopo le scuole degli italiani all'estero vengono i progetti finanziari, così pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di riserbare in queste ultime sedute mattutine un posticino per quell'ispettato del lavoro di cui si è distribuita stasera la relazione.

È legge che aspetta dal 1905 e su cui vi è concordia tra Commissione e Governo e sanziona uno stato di fatto: rappresenta un debito, a cui l'onorevole Luzzatti non negherà l'avallo, verso i lavoratori.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna ipoteca da prendere, almeno per ora, perchè la relazione finora non è stata distribuita.

TURATI. Si distribuirà stasera.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Turati sa che io ho pugnato tanto tempo per l'ispettorato del lavoro. Dunque, quando il bene immobile lo avremo dinnanzi, ci metteremo l'ipoteca immediatamente. (*Benissimo!*)

### Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, presentate oggi.

CAMERINI, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per conoscere se non creda opportuno abolire il sistema del concorso per le promozioni della magistratura.

« Di Stefano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti, che intenda adottare per disciplinare, nei rapporti del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, l'esercizio della mediazione, che, mantenuta nel lodevole intento di non nuocere agli interessi della numerosa classe dei mediatori in zolfi, è andata, invece e per somma rilevante, a beneficio esclusivo di pochi.

« Di Stefano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere perchè non si sia ancora provveduto a riunire con una strada il baraccamento di Gioia Tauro al centro dell'abitato.

« Nunziante ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti intenda adottare per rimediare ai danni recati dall'umidità a parecchi vo-

lumi di documenti all'Archivio di Stato di Palermo, divenuti oggi completamente illeggibili.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno circa la fedina penale del sindaco di Molini di Triora in provincia di Portomaurizio e circa le ragioni che inducano la prefettura a mantenerlo in carica nonostante egli sia ineleggibile in virtù dell'articolo 142 della legge comunale e provinciale.

« Morgari ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia sui provvedimenti che intendano prendere nei riguardi del Consorzio agrario cooperativo di Ceccano (Roma) per lo stato di disordine e di illegalità evidente in cui trovasi da molto tempo.

« Samoggia, Podrecca, Morgari ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se la promessa inchiesta sull'amministrazione del Collegio Nazareno abbia avuto luogo, contrariamente ad un'affermazione del presidente della Deputazione provinciale di quell'Istituto, commendatore Cencelli, il quale affermò per le stampe di non essere stato mai interrogato, e dato che la detta inchiesta abbia avuto luogo, quali ne sieno le risultanze.

« Podrecca ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se intenda mantenere in vigore la legge 14 luglio 1907, n. 511, riguardante il concorso dei magistrati per le promozioni in Cassazione; o se intenda correggere almeno la illegalità consacrata dall'articolo 27 del regolamento 8 dicembre 1907, soprattutto dopo quanto si è verificato nell'ultimo concorso, nel quale alcuni magistrati del pubblico ministero, classificati col massimo dei voti, hanno visto i posti messi a concorso occupati da altri magistrati, che avevano ottenuta una classificazione inferiore.

« Francesco Spirito ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se in attesa dei promessi doverosi e decorosi aiuti materiali verso i benemeriti reduci garibal-

dini non creda patriottico introdurre nel regolamento di disciplina del regio esercito il dovere del saluto militare verso questi gloriosi avanzi dell'esercito dell'Eroe allorchè essi ne vestono la gloriosa divisa.

« Camillo Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e degli esteri per sapere con quali provvedimenti intendano rimediare alla progressiva decadenza della industria dei pianoforti, un di florida in alcune città, come ad esempio Torino, ed ora soffocata da un irrazionale sistema doganale.

« Giulio Casalini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere quale azione intenda esercitare perchè non rimangano più oltre vacanti tante cattedre di materie fondamentali, quante esistono al presente specialmente nelle facoltà di lettere e di filosofia, con danno degli studi e degli interessi legittimi di molti studiosi.

« Casalini Giulio ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sulle attuali condizioni dell'ospedale civico di Palermo e sui provvedimenti escogitati per porvi rimedio.

« Di Stefano ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri della marina e dei lavori pubblici per sapere quale trattamento di giustizia e di equità intendano di adottare per il personale nautico ed amministrativo già addetto ai servizi fra la Sardegna ed il Continente sulla linea Civitavecchia-Golfo Aranci, dopo un lungo e onorato servizio da loro prestato.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di grazia e giustizia se abbia conoscenza di illecite ingerenze, che si dice essere state esercitate in danno del regolare andamento della giustizia nella vertenza fra il Banco sconto e sete in liquidazione di Torino ed il signor Giuseppe Giraudo.

« Paniè ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dei lavori pubblici e della marina, in merito al migliore ordinamento del lavoro di carico e scarico nella stazione ma-

rittima di Venezia in relazione agli interessi del commercio ed all'equo riparto del lavoro e del guadagno fra gli scaricatori.

« Marcello ».

**PRESIDENTE.** Le interrogazioni testè lette saranno inserite nell'ordine del giorno; e così pure le interpellanze, qualora i ministri interessati non dichiarino entro il tempo regolamentare di non accettarle.

### Risultamento della votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti. *(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni:

Presenti e votanti . . .	336
Maggioranza . . . . .	169
Voti favorevoli . . . . .	280
Voti contrari . . . . .	56

*(La Camera approva).*

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari:

Presenti e votanti . . .	336
Maggioranza . . . . .	169
Voti favorevoli . . . . .	287
Voti contrari . . . . .	49

*(La Camera approva).*

Conversione in legge dei regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172, e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio:

Presenti e votanti . . .	336
Maggioranza . . . . .	169
Voti favorevoli . . . . .	289
Voti contrari . . . . .	47

*(La Camera approva).*

Concorso dello Stato per la iscrizione del personale sussidiario degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle Assicurazioni popolari istituite presso la Cassa nazionale di previdenza degli operai.

Presenti e votanti . . .	336
Maggioranza . . . . .	169
Voti favorevoli . . . . .	292
Voti contrari . . . . .	44

*(La Camera approva).*

Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari.

Presenti e votanti . . .	336
Maggioranza . . . . .	169
Voti favorevoli . . .	286
Voti contrari . . .	50

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Albasini — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Angiolini — Angiulli — Aprile — Are — Arlotta — Arrivabene — Artom — Astengo — Auteri-Berretta.

Bacelli Alfredo — Bacchelli — Badaloni — Baldi — Baragiola — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Benaglio — Bentini — Berenga — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Berti — Bettolo — Bettoni — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bizzozero — Bocconi — Bolognese — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bricito — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Caccialanza — Caetani — Calissano — Callaini — Calleri — Camera — Camerini — Cameroni — Campi — Cannavina — Capinna — Capaldo — Capece-Minutolo Alfredo — Caputi — Carcano — Cardani — Casalini Giulio — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Castellino — Cavagnari — Celsia — Celli — Centurione — Cermenati — Cesaroni — Chiaradia — Chiesa Pietro — Chimirri — Chiozzi — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Ciruolo — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci Pisanelli — Conflenti — Congiu — Cornaggia — Corniani — Costa-Zenoglio — Credaro — Curreno — Cutru-felli.

Da Como — Dagosto — Dal Verme — Daneo — Dari — De Benedictis — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — Della Pietra — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — Di Bagno — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Scala — Di Stefano — D'Oria.

Ellero.

Fabri — Facta — Faelli — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Fazi — Fera

— Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Fradetto — Francica-Nava — Frugoni — Furnari — Fusco Ludovico.

Galimberti — Gallenga — Galli — Galini Carlo — Gallino Natale — Gangitano — Gargiulo — Gazelli — Gerini — Giaccone — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Giulietti — Giusso — Goglio — Graffagni — Greppi — Grippo — Guarfacino — Guicciardini.

Hierschel.

Indri.

Joele.

Lacava — La Lumia — Leonardi — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Longinotti — Longo — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Malcangi — Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi Giuseppe — Mango — Maraini — Marangoni — Margaria — Marsaglia — Marzotto — Masciantonio — Masi Saverio — Masi Tullo — Masoni — Matera — Mazzitelli — Meda — Mendaja — Merlani — Messedaglia — Mezzanotte — Micheli — Milana — Miliani — Modica — Molina — Montauti — Montemartini — Montesor — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori — Murri — Musatti.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negri de Salvi — Negrotto — Niccolini — Nitti — Nofri — Nuvoloni.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Pagani-Cesa — Pais-Serra — Paniè — Pansini — Papadopoli — Paratore — Pastore — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellerano — Perron — Pietravalle — Pilacci — Pinchia — Pini — Pipitone — Pistoja — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Quaglino.

Rasponi — Rattone — Rava — Rebaudengo — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Richard — Ridola — Rienzi — Rizza — Roberti — Rochira — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Rondani — Rosadi — Rossi Cesare — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Roth — Rubini.

Sacchi — Salamone — Salandra — Samoggia — Sanjust — Santamaria — Santoliquido — Scaglione — Scalini — Scalori — Scellingo — Schanzer — Scorcianini-Copgola — Serristori — Sichel — Sighieri — Simoncelli — Sonnino — Soulier — Speranza — Spirito Beniamino — Spirito Francesco

— Squitti — Staglianò — Stoppato — Strigari — Suardi.  
 Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Torre — Toscanelli — Toscano — Turati — Turbiglio — Turco.  
 Valenzani — Valeri — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venditti — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.  
 Wollemborg.  
 Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Alessio Giovanni.  
 Calisse — Calvi — Cerulli.  
 Danieli.  
 Gallo.  
 Larizza — Lucchini.  
 Montagna — Morando.  
 Rampoldi — Rastelli — Rizzetti — Ronchetti.  
 Scano.  
 Testasecca.  
 Valle Gregorio — Ventura.

*Sono ammalati:*

Aubry.  
 Marcello — Marsengo-Bastia — Matteucci — Medici — Mirabelli.  
 Tovini.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Martini.

La seduta termina alle 20.

*Ordine del giorno per le sedute di domani:*

*Alle ore 9.*

1. Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata (455).
2. Riordinamento delle scuole italiane all'estero (240).

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Modificazioni alla tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno (332).
4. Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima (518).
5. Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse (397).

6. Riordinamento del Casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica giudiziaria e notarile (460).

7. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

*Alle ore 14.*

1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Caso per costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia.

2. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Centurione per ingiurie pubbliche reiterate e continuate, e per offesa al pudore con disegno osceno esposto al pubblico (212).

3. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:*

Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (498).

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche (527).

Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale (557).

Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali della regia marina (536).

Avanzamento del personale civile tecnico della regia marina (378).

*Discussione dei disegni di legge:*

4. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909 10 (539).

5. Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da inserirsi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909 10 (539).

6. Autorizzazione a vendere a trattative private alcuni immobili demaniali formanti parte dell'ex cinta di Alessandria (563).

7. Proroga delle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione dei mutui per gli edifici scolastici (574).

8. Provvedimenti per le biblioteche e modificazioni all'editto sulla stampa del 26 marzo 1848 (*Approvato dal Senato*) (300).

9. Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Trojano (429).

10. Concessione di pensione agli eredi del prof. Camillo Ghelli (550).

11. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare (331, 331-bis).

*Discussione dei disegni di legge:*

12. Autorizzazione a convertire in tombola la lotteria di lire 1,500,000 a favore della Lega navale italiana, autorizzata con legge 16 giugno 1907, n. 245 (555).

13. Per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (443).

14. Tassa di soggiorno a favore dei comuni centri di cure climatiche, balneari o termali (495).

15. Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona (510).

16. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1911 (283, 283-bis e ter).

17. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1911 (286, 286 bis e ter).

18. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1911 (285, 285-bis).

19. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1911 (287, 287-bis).

20. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1911 (289, 289-bis e ter).

21. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

22. Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali (174).

23. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).

24. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

25. Riforma della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione (125).

26. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cornaggia per contravvenzione (139).

27. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Torlonia per contravvenzione (111).

28. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magno Maggari per il reato di vendita di voto in concordato (197).

29. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Maraini Emilio per contravvenzione (148).

30. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per intervento come padrino in duello (112).

31. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Candiani, per contravvenzione all'articolo 67 del regolamento di polizia stradale (235).

32. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Casalegno, per ingiurie e minacce continuate e per oltraggio a pubblico ufficiale (229).

33. Riduzione della tariffa telegrafica interna (95).

34. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

35. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

36. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Agata Bolognese (394).

37. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Sant'Arcangelo di Romagna, S. Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (411).

38. Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze (404).

39. Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano (405).

40. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Poppi e Pieve S. Stefano (409).

41. Costituzione in comune della frazione Bompensiere (Montedoro) (156).

42. Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (299).

43. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (419).

44. Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (426).
45. Tombola a favore del Laboratorio romano della Società nazionale « Margherita » di patronato per i ciechi (430).
46. Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (432).
47. Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (393).
48. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).
49. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).
50. Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (416).
51. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).
52. Tombola a beneficio dell'Ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (436).
53. Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (435).
54. Per gli studi di perfezionamento degli uditori giudiziari (354).
55. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Leali per ingiurie, minacce e lesioni colpose (162).
56. Costituzione in Comune autonomo della frazione di Chiuppano (163).
57. Concessione della carta di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato agli ex-deputati che abbiano almeno cinque legislature (501).
58. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia per i vecchi di Verrucchio (Rimini) (503).
59. Pensioni ed indennità agli operai della Zecca (472).
60. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-*bis*).
61. Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della Sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia (348).
62. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ruspoli per diffamazione continuata (448).
63. Aumento di stanziamenti per l'erigenda Manifattura dei tabacchi in Bari (509).
64. Conti consuntivi del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1902-903, 1903-904 e 1904-905 (128).
65. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).
66. Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia ed il Cile il 12 luglio 1898 (361).
67. Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione (457).
68. Convalidazione del regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (190).
69. Conversione in scuole regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (538).
70. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli (565).
71. Divisione in due del Comune di Arizzano (534).
72. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10 (441, 441-*bis*).
73. Provvedimenti per la mutualità scolastica (564).
74. Modificazione alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467, (ufficiali ammiragli) (242-B).
75. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ruspoli per reato di cui all'articolo 105 della legge elettorale politica (486).
76. Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato (516).
77. Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti (532).
78. Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino. (*Francobolli e cartoline*) (535).
79. Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 (547).
80. Istituzione del R. Comitato talassografico italiano (548).
81. Proposte di modificazione al regolamento della Camera (Doc. VI, n. 1-4).
82. Modificazione dei ruoli organici del personale del Catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei canali Cavour (452).
83. Contributo dello Stato alle Casse di soccorso per i disoccupati (554).

84. Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina (566).

85. Istituzione di un ispettorato del lavoro (268).

86. Assegnazione straordinaria per l'impianto della illuminazione elettrica nella sede del Ministero della pubblica istruzione (270).

87. Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico di artiglieria (339-B).

88. Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative (492).

89. Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per

l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-1910 (508).

90. Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio (558) (*Urgenza*)

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

*Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.*

---

Roma, 1910 - Tip. della Camera dei Deputati .